

Breviaria Iuris

fondati da

G. Cian e A. Trabucchi

Conso

Grevi

ILLUMINATI

GIULIANI

commentario breve
al
**CODICE
DI PROCEDURA
PENALE**

Appendice di aggiornamento
Covid 19
e procedimento penale



Wolters Kluwer

CEDAM

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70 - In vigore dal 17 marzo 2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27

(Pubblicato in S.O. n. 16, Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 110 - In vigore dal 30 aprile 2020)

**COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2020, N. 28****Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19**

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2020, n. 111 - In vigore dal 1° maggio 2020)

e dal

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Pubblicato in S.O. n. 21, Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128 - In vigore dal 19 maggio 2020)

83* Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 [11 maggio 2020] le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 [11 maggio 2020]. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 [11 maggio 2020] è sospeso il decorso dei termini per il

* Avvertenza. Per agevolare la lettura, le parti della disposizione non concernenti il procedimento penale sono state espunte dal testo; le relative omissioni sono evidenziate dal seguente segno grafico: [...]. Per comodità di consultazione, fra parentesi quadra (tanto nel co. 1 quanto nel co. 2) si è riportata in neretto la data dell'11 maggio 2020, conseguente alla lettura dell'art. 83 d.-l. 17 marzo 2020, n. 18 in combinato disposto con l'art. 36 d.-l. 8 aprile 2020, n. 23, il cui testo si riporta di seguito (limitatamente ai due commi che riguardano il procedimento penale).

compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

[...]

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

[...]

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

[...]

h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

[...]

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020.

10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 luglio 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[...]

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 luglio 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal

procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

12-quater.1 – Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

12-quater.2 – Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

12-quinques. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 31 luglio 2020.

19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

[...]

20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. [comma soppresso]

DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2020, n. 94 – In vigore dal 9 aprile 2020)

DECRETO-LEGGE CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 5 GIUGNO 2020, N. 40

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 giugno 2020, n. 143 - In vigore dal 7 giugno 2020)

36 **Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.** 1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposi-

zioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

[...]

SOMMARIO: Sezione I: Differimento delle udienze e sospensione dei termini (Elena Valentini) - I. Covid 19 e processo penale: ricognizione delle fonti legislative rilevanti. - II. La ratio ispiratrice della disciplina. - III. Le diverse azioni messe in campo per fronteggiare la "fase 1": in generale. - IV. Perimetrazione cronologica della "fase 1" (dal 9 marzo all'11 maggio 2020). - V. Il differimento generalizzato delle udienze nella "fase 1". - VI. La sospensione dei termini nella "fase 1": in generale. - VII. La sospensione dei termini procedurali (art. 83 co. 2° d.-l. 18/2020). - VIII. Il problema della querela. - IX. I termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari. - X. Le deroghe al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini: in generale. - XI. Le ipotesi di indifferibilità che operano *ex lege*. - XII. Le deroghe alla stasi del procedimento su richiesta dell'interessato. - XIII. Forma, tempi ed effetti della richiesta di procedere. - XIV. I procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili. - XV. La disciplina del co. 4° e i suoi rapporti con quella di cui ai co. 2° e 1° dell'art. 83 d.-l. 18/2020. - XVI. La compatibilità costituzionale della disciplina sulla sospensione dei termini prevista dal 4° co. - XVII. Il possibile differimento delle udienze e la sospensione dei termini nella "fase 2". - XVIII. La peculiare disciplina per i procedimenti dinanzi alla S.C. - XIX. Le indicazioni legislative per le attività destinate a svolgersi (nella "fase 1" e nella "fase 2"). - XX. Profili sanzionatori. - **Sezione II: Procedimento a distanza (Giovanni Paolo Voena)** - I. Emergenze processuali e scelte tecnologiche. - II. Gli spazi fruiti dagli organi amministrativi. - III. Cenni alle censure di legittimità costituzionale. - IV. Videoconferenza e collegamento da remoto *ex art.* 83 co. 12°. - V. Collegamento da remoto *ex art.* 83 co. 12 *bis* primo periodo. - VI. Collegamento da remoto *ex art.* 83 co. 12 *bis* ultimo periodo. - VII. Le indagini preliminari. - VIII. La deliberazione. - IX. Il ricorso per cassazione.

SEZIONE I

Differimento delle udienze e sospensione dei termini

(Elena Valentini)

I. Covid 19 e processo penale: ricognizione delle

1 fonti legislative rilevanti. ■ L'articolo riportato in epigrafe descrive la disciplina (vigente al 6 giugno 2020), eccezionale e provvisoria, con cui il legislatore ha affrontato l'impatto dell'epidemia di Covid 19 sull'amministrazione della giustizia penale. ■ Limitando lo sguardo alla sola normativa concernente il territorio di tutto il Paese, **almeno cinque** sono gli atti normativi succedutisi per fronteggiare l'emergenza. ■ Innanzitutto, il **d.-l. 8 marzo 2020, n. 11** (in vigore dall'8 marzo 2020), composto di sei articoli dedicati al contenimento degli effetti negativi dell'epidemia sull'attività giudiziaria, e che (evidenziandone i soli tratti essenziali, con riferimento alla prima fase, che d'ora in poi chiameremo "fase 1") aveva prescritto il differimento generalizzato (e salvo deroghe) delle udienze e la sospensione dei termini processuali, dei termini di prescrizione e dei termini di durata delle misure cautelari di cui all'art. 303 (ad esclusione quindi dei termini di cui all'art. 308) per la finestra temporale compresa dal **9 al 22 marzo 2020**. Rispetto alla successiva "fase 2", in origine destinata a chiudersi il 31 maggio 2020, il d.-l. 11/2020 prevedeva la possibilità, da parte dei capi degli uffici, di adottare determinate misure al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. ■ Nel volgere di pochi giorni è stato varato il **d.-l. 17 marzo 2020, n. 18** (in vigore dal 17 marzo 2020), atto dal contenuto più generale (il c.d. "Cura-Italia"), il cui art. 83, oltre ad aver ridefinito il periodo in cui vige il regime *ex lege* di differimento d'ufficio delle udienze e di sospensione dei termini (dal 9 marzo al 15 aprile 2020, con un intervento tale da sovrapporsi cronologicamente al d.-l. 11/2020), ha ripensato alcune delle scelte inizialmente operate con il d.-l. 11/2020. Queste le principali variazioni: la scelta di non includere

più, tra i procedimenti indifferibili, quelli a carico di imputati minorenni; l'ampliamento della sospensione dei termini di durata delle misure cautelari anche ai termini di cui all'art. 308; la sospensione dei termini di cui all'art. 303 fino al 15 aprile 2020 e non più fino al 31 maggio 2020 (come previsto dal d.-l. 11/2020 nel caso del rinvio di udienza); una diversa descrizione testuale dei rapporti tra la disciplina del differimento *ex lege* delle udienze e la sospensione dei termini (profilo di cui si dirà *infra*, § XV). ■ Poi è stata la volta del **d.-l. 8 aprile 2020, n. 23** (in vigore dal 9 aprile 2020), il cui art. 36, seguendo una diversa tecnica legislativa, ha prorogato il termine finale della "fase 1", originariamente indicato nel 15 aprile 2020, **all'11 maggio 2020**, ampliando l'ambito operativo dell'eccezione al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini procedurali per il periodo che, a far data dal 15 aprile 2020, è previsto non più solo per i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304, ma per i procedimenti in cui tali termini scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. Tale decreto è stato convertito, con modifiche che non hanno riguardato i commi dell'art. 36 rilevanti per il processo penale, con l. 5 giugno 2020, n. 40, in vigore dal 6 giugno. ■ In seguito, è intervenuta la **l. 24 aprile 2020, n. 27** (in vigore dal 30 aprile 2020), che ha convertito in legge, con modificazioni (di cui si darà conto), il d.-l. 18/2020, e, con l'art. 1, co. 2°, ha contestualmente abrogato il d.-l. 11/2020 (stabilendo però che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi d.-l.). ■ Ebbene: **l'art. 83 d.-l. 18/2020** identifica la **principale fonte** di riferimento; fonte che però dev'essere coordinata innanzitutto con un ulteriore atto avente forza di legge intervenuta in questa complessa stratificazione normativa: il **d.-l. 30 aprile 2020, n. 28** (vigente dal 1° maggio 2020), il cui art. 3 racchiude disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al d.-l. 18/2020, ■ Da ultimo, e sia pure per affrontare un aspetto specifico, concernente i termini per

proporre querela, si deve segnalare il **d.l. 19 maggio 2020, n. 34** (entrato in vigore il giorno stesso), il cui art. 221 ha aggiunto all'art. 83 co. 2° questa frase finale: «per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del 9 termine di cui all'art. 124 c.p.» (v. *infra*, § VIII). ■ Oltre a questi decreti-legge, aventi efficacia sull'intero territorio nazionale, va tenuto presente anche l'**art. 10 d.l. 2 marzo 2020, n. 9**, relativo alle attività giudiziarie da svolgersi solo in una iniziale "zona rossa" (identificata nei comuni di cui all'allegato I al D.P.C.M. 1° marzo 2020), che aveva regolamentato il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze e la sospensione, fino al 31 marzo 2020, dei termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque dovesse svolgere nei proc. pen. pendenti presso gli uffici giudiziari del distretto di corte di appello cui appartengono i medesimi comuni (circondari di Lodi e Rovigo). L'**art. 1 co. 2° l. 27/2020** ha **abrogato** (oltre al d.l. 11/2020), anche tale d.l., chiarendo pure a tale riguardo che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di tale atto normativo. Ciò induce a evidenziare il contenuto dell'art. 10 co. 6° d.l. 9/2020, secondo cui «il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al **22 febbraio 2020** e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze» (tale disposizione si aggancia al contenuto del d.l. 9/2020, riguardante la sola iniziale zona rossa; in generale, rispetto alle attività giudiziarie precedenti al d.l. 11/2020 da compiersi al di fuori della stessa, v. C 28-2-20, n. 13129, in *Dejure*, che ha escluso il legittimo impedimento a comparire in udienza ex art. 420-ter co. 5° di un difensore che prudentemente aveva evitato lo spostamento dal Friuli Venezia-Giulia a Roma in assenza di alcun particolare motivo di salute personale o familiare). ■ Prima di addentrarsi nell'esame di questa articolata disciplina, s'impone una premessa: nel momento in cui questa appendice viene redatta (6 giugno 2020), la situazione resta oltremodo fluida, incerta, addirittura malferma; ciò non solo dal punto di vista applicativo (essa è composta da disposizioni talmente recenti da rendere pressoché impossibile rifarsi al diritto vivente, potendosi dar conto solo di commenti dottrinali "a caldo" e di indicazioni operative proponenti dai dirigenti di alcuni uffici giudiziari), ma innanzitutto dal punto di vista positivo, visto che gli atti normativi finora intervenuti, lungi dal limitarsi ad incidere sulla sola durata cronologica del regime emergenziale, si sono sovrapposti anche dal punto di vista contenutistico, con ripensamenti dotati anche di efficacia retroattiva. Oltre a ciò, deve poi precisarsi che due degli interventi normativi appena passati in rassegna (segnatamente il d.l. 28/2020 e il d.l. 34/2020) sono ancora in attesa di conversione. Ciò impone un'avvertenza: questa appendice è aggiornata al 6 giugno 2020, e non può dunque tener conto di eventuali successive variazioni. Dopo aver dato conto del fondamento logico-giuridico di questa disciplina, l'analisi cercherà di descrivere, per gruppi tematici, le principali questioni che scaturiscono dalla sua lettura.

I. La ratio ispiratrice della disciplina. ■ Tutti gli atti legislativi appena passati in rassegna mirano a

perseguire un difficile equilibrio fra diversi interessi in potenziale conflitto tra loro: le ragioni di salute pubblica e di salute del singolo; l'efficienza dell'attività giudiziaria (di cui si intende evitare la paralisi totale); le garanzie del processo (v. PICARO, *Sist. pen.* 17 aprile 2020). Valori – questi – tutti di rango costituzionale, e che stando al legislatore dovrebbero trovare una loro composizione, oltre che con l'imponente rarefazione impressa allo svolgimento delle attività giudiziarie, anche considerando le modalità derogatorie ed eccezionali previste per le attività destinate comunque ad essere svolte (durante la "fase 1", inizialmente compresa dal 9 al 22 marzo 2020, e poi allungata per ben due volte, fino a coprire la finestra temporale racchiusa tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020; ma anche nella successiva "fase 2", la cui durata è, per ora, destinata a chiudersi il 31 luglio 2020, così saldandosi alla annuale sospensione ferie dei termini). ■ Secondo autorevole dottrina, quantomeno rispetto alla "fase 1", questo tentativo di compromesso ha visto finora «ingiustificatamente sacrificato il principio di continuità della giurisdizione» (AMODIO-CATALANO, *Sist. pen.* 20, n. 5, 282); del tutto opposta è però la valutazione svolta ad esempio dal C.S.M. (*Parere C.S.M. sul d.d.-l. n. 1766 Atto Senato di conv. in l. d.-l. n. 18/2020*, delibera 26 marzo 2020, 4). ■ La funzione della disciplina qui in esame è **ben distinta** da quella sottesa alla più familiare **sospensione ferie** dei termini, regolata dall'art. 240 *bis* disp. att., volta a garantire il riposo estivo del ceto forense. Tale siderale distanza di scopi suggerisce una certa cautela rispetto alla tentazione di trasferire a questa normativa emergenziale soluzioni giurisprudenziali o applicative già formatesi in relazione all'art. 240 *bis* disp. att. (di cui pure talvolta si darà conto): rispondendo a logiche molto diverse, le due regolamentazioni si caratterizzano infatti per scelte normative alquanto differenti tra loro (limitandosi a menzionare quelle più macroscopiche, si consideri che l'art. 83 d.l. 18/2020 stabilisce anche la sospensione termini di prescrizione e la sospensione dei termini di durata delle misure cautelari, eccettuati quelli di cui al 6° co. dell'art. 304). ■ Per tale ragione, e pur nella consapevolezza che questa disciplina emergenziale individua un *unicum* – per la sua operatività sull'intero panorama nazionale, perché prevede anche la sospensione dei termini di durata delle misure cautelari di cui agli artt. 303 e 308, per essere il frutto di una stratificazione normativa complessa, che descrive discipline diversificate in relazione a periodi successivi (nella prospettiva di una futura minor gravità dell'epidemia rispetto a una "fase 2" il cui esordio è stato più volte posticipato) (MALAGNINO, *Giurisprudenza penale web* 20, n. 4, 3) – per l'operatore può essere forse più proficuo volgere lo sguardo alla legislazione che negli anni è stata elaborata per fronteggiare diversi fenomeni calamitosi, quali i terremoti: tra le fonti più recenti (dal contenuto quasi sovrapponibile) che possono identificare un utile parametro di raffronto, si potranno allora considerare il d.l. 28 aprile 2009, n. 39 (conv. l. 24 giugno 2009, n. 77), relativo al sisma in Abruzzo, il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 (conv. l. 27 giugno 2014, n. 93), relativo al sisma in Emilia-Romagna, il d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (conv. l. 15 dicembre 2016, n. 229) relativo al sisma in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.

III. Le diverse azioni messe in campo per fronteggiare la "fase 1": in generale. ■ La disciplina stabi-

lizzatasi con la l. 27/2020, che ha convertito con modificazioni il d.-l. 18/2020 (c.d. “Cura-Italia”), e che è stata (a stretto giro) integrata e ulteriormente modificata dal d.-l. 28/2020, contempla varie possibili azioni per fronteggiare l'emergenza, secondo strategie diversamente modulate rispetto a due successivi periodi temporali: una prima finestra cronologica, che chiameremo “fase 1”, all'inizio compresa tra il 9 e il 22 marzo 2020, e successivamente (con due diversi provvedimenti aventi forza di legge) portata fino all'11 maggio 2020; una seconda finestra temporale (“fase 2”), che, all'esito dei numerosi avvicendamenti normativi riportati *sub I*, risulta ad oggi (6 giugno 2020) perimetrata tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020. ■ Nei paragrafi successivi a questo ci si concentrerà innanzitutto sulla disciplina concernente la “fase 1”, mentre quella designata per il periodo successivo verrà affrontata *infra*, § XVII. ■ Queste, in estrema sintesi, le azioni messe a punto per la “fase 1”: il **differimento generalizzato, ex lege, delle udienze** stabilito dall'art. 83 co. 1° d.-l. 18/2020 (v. *infra*, § IV), salve quelle da celebrarsi nell'ambito di procedimenti ritenuti indifferibili, identificati dall'art. 83 co. 3° (*infra*, § X ss.); la **sospensione generalizzata dei termini** – procedurali, di prescrizione, di durata delle misure cautelari personali (eccettuati quelli di cui all'art. 304 co. 6°) – con riferimento alla generalità dei procedimenti penali, tranne quelli indifferibili (art. 83 co. 2° e 4° d.-l. 18/2020); la previsione della possibilità di adottare, ad opera dei capi degli uffici giudiziari, **una vasta serie di misure eccezionali** concernenti (fra l'altro) l'accesso agli uffici, le modalità di notifica, l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (art. 83 co. 6° e 7° su cui si tornerà *infra*, § XIX), nonché lo svolgimento di una serie di attività (di indagine ma anche da compiersi in udienza) mediante **collegamento a distanza**.

IV. Perimetrazione cronologica della “fase 1” (dal 9 marzo all'11 maggio 2020). ■ Prima di definire l'assetto attuale, è necessario riepilogare le tappe che hanno inciso sul perimetro cronologico della “fase 1”. ■ In forza dell'art. 1 d.-l. 11/2020, tale primo periodo “cuscinetto” aveva una durata circoscritta, compresa tra il 9 e il 22 marzo 2020. ■ Successivamente, e in conseguenza del rapido aggravarsi del quadro sanitario, è intervenuto il d.-l. 18/2020, che ha portato il termine finale della “fase 1” al 15 aprile 2020. Il testo originario del d.-l. identificava, tra quelli indifferibili (*ex lege*), i procedimenti in cui i termini ex art. 304 fossero destinati a scadere durante la “fase 1” (e dunque nella finestra cronologica compresa tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020). ■ A seguire, è intervenuto il 1° co. dell'art. 36 d.-l. 8 aprile 2020, n. 23, che ha prorogato all'11 maggio 2020 la cogenza del termine previsto dai co. 1° e 2° dell'art. 83 d.-l. 18/2020, il 2° co. dell'art. 36 ha però ridimensionato l'ambito operativo di tale proroga, stabilendo che essa non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 scadono nei **sei mesi successivi** all'11 maggio 2020 (e dunque entro l'11 novembre 2020). ■ La l. 27/2020, che ha convertito con modificazioni il d.-l. 18/2020 dopo il varo del d.-l. 23/2020, continua a indicare la data finale della “fase 1” nel 15 aprile 2020 (compreso); essa va comunque letta in combinato disposto con il 1° co. dell'art. 36 d.-l. 23/2020, che – come appena detto – ha prorogato all'11 maggio 2020 la cogenza del termine previsto dai co. 1° e 2° dell'art. 83 d.-l. 18/2020 (sulla

questione interpretativa scaturente da questa peculiare successione di atti aventi forza di legge v. SCALFATI-LOMBARDI, *Giurisprudenza penale web*, 8 maggio 2020). ■ Da ultimo deve segnalarsi l'intervento operato con il d.-l. 30 aprile 2020, n. 28 – entrato in vigore il 1° maggio 2020, e dunque appena un giorno dopo la l. 27/2020 – che ha inciso sulla definizione dei limiti cronologici della “fase 1”, con una variazione operata direttamente sul testo dell'art. 83 co. 3° d.-l. 18/2020. Infatti, se prima di tale novella la disposizione escludeva la differibilità (e dunque l'operatività dei co. 1°, 2° e 4° dell'art. 83 d.-l. 18/2020) rispetto ai «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304», oggi, al netto dell'intervento operato con l'art. 3 co. 1° lett. a n. 2 d.-l. 28/2020, tale espressione è stata così sostituita: «procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304 co. 6°». Avendo inciso sull'art. 83 co. 3°, la modifica è intervenuta su una disposizione la cui efficacia temporale dichiaratamente opera a far data dal 9 marzo 2020. ■ Com'è facile osservare comparando le due espressioni riportate nel testo, il d.-l. 28/2020 ha riformulato il rinvio all'art. 304: non più «termini di cui all'art. 304», ma «termini di cui all'art. 304 co. 6°», con una modifica che, se letta quale disposizione “chiarificatrice” (e dunque intesa a fornire una sorta di interpretazione autentica), dovrebbe illuminare anche la lettura del 2° co. dell'art. 36 d.-l. 23/2020 (viceversa non toccato dal d.-l. 28/2020). ■ Prima di tale ultimo intervento, l'esegesi del riferimento ai termini di cui all'art. 304 era infatti risultato problematico: per una panoramica sulle diverse esegesi proposte sul punto v. FIDELIO-NATALE, *Quest. giust.*, 16 aprile 2020, che peraltro già prima dell'ultimo ritocco normativo avevano optato per la soluzione poi chiaramente indicata dal legislatore.

V. Il differimento generalizzato delle udienze nella “fase 1”. ■ Onde evitare l'accesso agli uffici giudiziari, il rinvio delle udienze fissate nella finestra temporale compresa tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 va decretato **fuori udienza**. ■ La disposizione interessa tutte le udienze, pubbliche e camerali (così *Parere C.S.M. sul d.d.-l. n. 1766*, cit., 2) e dunque anche quelle destinate a celebrarsi dinanzi alla S.C. ■ A tale ultimo proposito, oltre a quanto si dirà *infra*, § XVIII, si segnala il **decreto** 13 marzo 2020, n. 36 (il cui contenuto *in parte qua* è stato poi ribadito anche con i successivi decreti 31 marzo 2020, n. 47 e 10 aprile 2020, n. 55), con cui il **Primo presidente** della S.C. ha stabilito che le udienze ricadenti in questo periodo di sospensione debbano essere rinviate a una data successiva al 31 maggio 2020 (sulla compatibilità di tale decreto con la regola di stretta legalità operante in materia processuale penale nutre dubbi G. GAETA, *A. pen.* 20, f. 1, 3, che però si esprimeva prima che, in sede di conversione, nel corpo dell'art. 83 d.-l. 18/2020 venissero introdotti i co. 3 *bis* e 12 *ter* ad opera della l. 27/2020). ■ Se l'attività giudiziaria non è destinata a svolgersi in udienza, il 1° co. dell'art. 83 d.-l. 18/2020 non troverà applicazione (così MALAGNINO, *op. cit.*, 4). Tra gli altri, saranno quindi destinati a celebrarsi i procedimenti di esecuzione *ex art.* 676, svolti nella forma semplificata di cui all'art. 667 co. 4° o, in generale, tutti i procedimenti che si svolgano senza la partecipazione delle parti (ma sempre che il magistrato non intenda avvalersi della sospensione del termine concessogli per

provvedere, così come è stabilito dall'art. 83 co. 2° d.-l. 18/2020, che sancisce la sospensione dei termini «per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione»: v. *infra*, § VII). ■ Le **modalità di comunicazione del differimento** sono disciplinate dall'art. 83 co. 13° e 14° d.-l. 18/2020: le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ex art. 16 d.-l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. l. 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della giustizia; inoltre, per rendere più agevole l'informazione, le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti di cui al 13° co. agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di Sistema al difensore di fiducia.

VI. La sospensione dei termini nella "fase 1" (in generale).

■ La disciplina della sospensione dei termini nel periodo di tempo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 è racchiusa nei co. 2°, 3° e 4° del d.-l. 18/2020, così come integrato (in relazione al termine finale) dall'art. 36 co. 1° e così come modificato dall'art. 2 d.-l. 28/2020 (v. *supra*, § IV). ■ In proposito, s'impone una premessa: il rapporto tra i due strumenti disciplinati dai co. 1° e 2° dell'art. 83 d.-l. 18/2020 – differimento *ex lege* delle udienze e sospensione *ex lege* dei termini prevista dal co. 2° – è stato costruito in modo più chiaro di quanto non fosse stato fatto con il d.-l. 11/2020. Infatti, il tenore del co. 2° dell'art. 1 d.-l. 11/2020 aveva generato un dubbio interpretativo importante: secondo alcuni interpreti (in dottrina v. ad es. MALAGNINO, *op. cit.*, 20), il rinvio dal 2° al 1° co. dell'art. 1 d.-l. 11/2020 avrebbe dovuto essere inteso come se la sospensione dei termini stabilita dalla prima delle due disposizioni operasse solo per i procedimenti con udienza fissata nella finestra temporale compresa tra il 9 e il 22 marzo 2020; di conseguenza, secondo tale lettura, la sospensione dei termini stabilita dal co. 2° dell'art. 1 d.-l. 11/2020 avrebbe dovuto applicarsi solo ai procedimenti effettivamente interessati dal rinvio *ex lege* delle udienze. Come anticipato, il d.-l. 18/2020 è molto più chiaro in proposito: stando all'art. 83 co. 2° la **sospensione dei termini** vale per tutti i procedimenti penali pendenti, e dunque a **prescindere** dal fatto che nel loro ambito avesse operato il differimento *ex lege* delle udienze stabilito dal 1° co. ■ Il 2° co. dell'art. 83 d.-l. 18/2020 non esaurisce l'impatto della novella sulla disciplina dei termini, dovendo essere integrato con quanto previsto dal 4° co., che mostra di considerare in modo autonomo i termini di durata delle misure cautelari (e che verrà esaminato nello specifico *infra*, § XV e § XVI): a norma di tale disposizione, «nei procedimenti penali in cui opera la **sospensione dei termini** ai sensi del 2° co. [per la "fase 1"] sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della **prescrizione** e i termini di cui agli artt. 303 e 308».

■ VII. La sospensione dei termini procedurali (art. 83 co. 2° d.-l. 18/2020). ■ Dopo un'affermazione di carattere generale, con cui si stabilisce che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dal 1° co. dell'art. 36 d.-l. 23/2020) è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti (civili e) penali, la

seconda parte del medesimo co. 2° racchiude una serie di specificazioni, riferibili sia al rito penale che a quello civile. ■ Con l'intento di illustrare il significato della frase d'esordio del 2° co., il legislatore menziona espressamente: i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Come appena premesso, tale **elenco** ha un significato **meramente esemplificativo**, così com'è esplicitato dalla clausola finale del co. 2°, secondo cui sono sospesi «in generale, tutti i termini procedurali» (così la **Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione n. 46/20** del 6 maggio 2020, 7). ■ Il riferimento alla sospensione dei termini prescritti per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione evidenzia una significativa diversità rispetto alla disciplina concernente la sospensione feriale dei termini, che viceversa – in ossequio alla propria *ratio*, volta a garantire il riposo estivo del ceto forense – non contempla una regola analoga; la differenza si spiega perché la disciplina qui in esame tutela tutti gli operatori della giustizia (nonché, più in generale, le persone che con il mondo della giustizia debbano rapportarsi durante il periodo emergenziale). ■ Oltre a specificare che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, la disposizione menziona anche la categoria dei **termini computati a ritroso** (contraddistinti dalla assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività): la previsione, assente nel d.-l. 11/2020 e opportunamente inserita con l'art. 83 co. 2° d.-l. 18/2020, impone il differimento dell'udienza o dell'attività da svolgersi dopo l'11 maggio 2020 ove il termine computato a ritroso ricada in tutto o in parte nel periodo di sospensione.

■ VIII. Il problema della querela. ■ A differenza di quanto previsto dall'art. 5 co. 5° d.-l. 39/09, dall'art. 6 co. 6° d.-l. 74/2012, o dall'art. 49 d.-l. 189/16 (disposizioni volte a fronteggiare, rispettivamente, il terremoto avvenuto in Abruzzo nel 2009, il terremoto del 2012 che interessò le province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, e il sisma che colpì Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo del 2016), che espressamente prevedevano la sospensione dei termini per proporre **querela**, in origine la disciplina in esame non racchiudeva alcuna specifica previsione in proposito. Ove raffrontato con le disposizioni emergenziali appena menzionate, il **silenzio normativo** serbato dall'art. 83 d.-l. 18/2020 sembrava escludere la riferibilità della sospensione dei termini anche al termine prescritto per la proposizione della querela. La risalente giurisprudenza rinvenibile in materia di **sospensione feriale** esclude infatti l'operatività di quest'ultima rispetto alla querela, osservando che, pur avendo l'istituto rilevanza (anche) processuale, il termine per proporre querela è anteriore alla instaurazione del processo (così, con un argomento non irrisolvibile, le risalenti C 6-2-73, De Canio, 124267 e C 14-12-72, Carnevali, 123675, nonché, più recentemente, e in un *obiter dictum*, C 26-3-10, Ciani, 247962). ■ Onde superare gli effetti di tale dimenticanza (che peraltro la dottrina aveva tentato di superare a livello interpretativo, valorizzando la *ratio* complessiva della legislazione emer-

genziale, volta a evitare il più possibile gli spostamenti: V. FIDELIO-NATALE, *op. cit.*, è però intervenuto il d.-l. 19 maggio 20, n. 34 (entrato in vigore il giorno stesso), il cui art. 221 ha aggiunto all'art. 83 co. 2° questa frase finale: «per il periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'art. 124 c.p.». ■ Tuttavia, ove non si ritenesse di qualificare il citato art. 221 quale norma di interpretazione autentica dell'art. 83 co. 2° d.-l. 18/2020, la novella in oggetto potrebbe risultare costituzionalmente problematica: quantomeno rispetto a ipotesi in cui il termine per sporgere querela sia già spirato, essa finisce infatti per rendere punibile un fatto non più punibile (sul punto v. GATTA, *Sist. pen.* 22 maggio 2020).

IX. I termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari. ■ Dopo aver sancito la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili o penali, la seconda frase dell'art. 83 co. 2° d.-l. 18/2020 chiarisce il contenuto di tale affermazione generale. ■ Tra le varie specificazioni, merita un'attenzione a sé quella in forza della quale si intendono sospesi i **termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari**. Il precetto deve intendersi riferito a tutti i termini che scandiscono questa fase: e dunque (senza pretesa di esauritività) ai termini di durata delle indagini, ai termini che ne governano l'eventuale proroga, come pure a quelli stabiliti per l'esercizio dell'azione penale (così FIDELIO-NATALE, *op. cit.*). ■ Dietro alla sua linearità, la disposizione può rivelarsi di non così immediata lettura. In proposito, pare utile lo strumento dell'**interpretazione sistematica**, che induce a valorizzare non solo l'art. 83 co. 3° lett. c, stando al quale le disposizioni di cui ai co. 1° e 2° dell'art. 83 d.-l. 18/2020 **non operano** rispetto ai procedimenti che presentano **carattere d'urgenza** per la necessità di acquisire prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 (v. *infra*, § XIV), quanto soprattutto il 1° co. dell'art. 83, a norma del quale il differimento operante *ex lege* per la "fase I" investe le udienze, e queste soltanto: il confronto con tale precetto dimostra infatti «l'operatività della magistratura inquirente nell'area delle indagini preliminari, non solo per quanto riguarda l'acquisizione delle fonti di prova, ma anche per l'esercizio di poteri dispositivi e decisorii riconosciuti al p.m. nel corso della sua attività investigativa» (così AMODIO-CATALANO, *op. cit.*, 269, cui si rinvia per ulteriori interessanti riflessioni). ■ Nello stesso senso depone l'esegesi prevalente dell'art. 240 *bis* disp. att., secondo cui tale disciplina non impedirebbe lo svolgimento di indagini, quanto piuttosto il decorso dei termini per lo svolgimento di alcune specifiche attività che si svolgono durante la fase delle indagini preliminari e che coinvolgono soggetti processuali diversi dall'organo che svolge l'attività investigativa, come ad esempio i termini previsti dall'art. 415 *bis* (v. G.i.p. Trib. Milano, 8-6-06, in *Dejure*; in dottrina v. LOZZI, *Lezioni*, 166; nello stesso senso, e a commento della disciplina in esame, v. URBANO, *Giustizia insieme*, 25 marzo 2020). ■ La questione appena descritta ne evoca una ulteriore, concernente il significato da attribuire all'espressione – anch'essa racchiusa nel co. 2° dell'art. 83 – secondo cui si intendono sospesi «i termini stabiliti per l'adozione di provvedimenti giudiziari» (oltre che «per il deposito della loro motivazione»). Malgrado l'ampia formulazione linguistica del precetto, un approccio costituzionalmente orientato induce ad

escludere che «possano ritenersi sospesi i termini previsti per l'adozione di tutti quegli atti funzionali alla tutela di **diritti costituzionalmente garantiti**»: così *Parere C.S.M.*, cit., 5, che, esemplificando, fra gli altri menziona i termini stabiliti in materia di intercettazioni (convalide, proroghe), o i termini per i provvedimenti del p.m. di convalida di perquisizioni e/o sequestri operati dalla p.g.; termini, tutti, i quali non potranno ritenersi sospesi ove tali mezzi di ricerca della prova siano stati attivati (com'è da ritenersi in forza di quanto appena osservato *supra*, 1).

X. Le deroghe al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini: in generale. ■ Al 3° co., l'art. 83 elenca una cospicua serie di eccezioni alla disciplina descritta dal 1° co. (differimento *ex lege* delle udienze) e dal 2° co. (sospensione *ex lege* dei termini per il compimento di atti del procedimento). Il catalogo complessivo si presta a classificare le ipotesi derogatorie in tre diverse categorie: 1) una serie di ipotesi in cui l'eccezione all'indifferibilità opera obbligatoriamente; 2) una serie di ipotesi in cui l'eccezione opera su richiesta dell'imputato, del detenuto, del proposto o del suo difensore; 3) un'ipotesi discrezionale, che opera qualora sia necessario svolgere un accertamento probatorio di natura indifferibile. ■ Si noti che il **procedimento di prevenzione** non è espressamente menzionato, né dal 1° co. né dal 2° co. dell'art. 83; l'affinità istintiva con il rito penale ha però indotto il legislatore dell'emergenza a inserire alcune disposizioni ad esso dedicate accanto a quelle riferibili al procedimento penale, in particolare alla lett. b del co. 3°, come pure (come vedremo) al 9° co. dell'art. 83 (v. *infra*, § XII, 10, e § XVII, 7; v. anche § XV, 7).

XI. Le ipotesi di indifferibilità che operano ex lege. ■ Le deroghe obbligatorie alla disciplina sul rinvio *ex officio* delle udienze (art. 83 co. 1°) e sulla sospensione dei termini (art. 83 co. 2° e 4°) – deroghe che quindi operano *ex lege*, a prescindere dalla richiesta dell'imputato o da valutazioni discrezionali – sono individuate all'art. 83 co. 3° lett. b. Di seguito verranno indicate partitamente, limitando l'analisi alle sole fattispecie che interessano il procedimento penale, e con indicazione delle variazioni che hanno toccato l'art. 83 d.-l. 18/2020 in sede di conversione in legge. ■ La **prima ipotesi di indifferibilità ex lege** è prevista per i **procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo**. L'espressa previsione di tale caso – che per l'arresto discende direttamente dall'esigenza di rispettare l'art. 13 co. 3° Cost. – differenzia la disciplina in esame da quella stabilita per la sospensione feriale dei termini (peraltro, benché tale specificazione non si rinvenga nel testo dell'art. 240 *bis* disp. att., la giurisprudenza comunque esclude che la sospensione feriale possa riferirsi anche al procedimento di convalida, ritenuto per sua natura necessitato e «da compiersi nell'osservanza rigorosa di strettissimi termini processuali»: così, fra le altre, C 12-11-90, Dragonetti, 186173; v. anche C 6-2-13, Hamed, 254588). ■ La contiguità logica e temporale con il procedimento di convalida induce a chiedersi se la deroga al generalizzato differimento delle udienze possa estendersi anche al **giudizio direttissimo** instaurato ai sensi dell'art. 449 co. 1° (a norma del quale il p.m. conduce l'imputato dinanzi al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio). Il dubbio sorge soprattutto osservando la giurisprudenza fiorita attorno all'art. 240 *bis* disp. att., sebbene non univoca sul punto:

secondo alcune pronunce di legittimità, la sospensione dei termini nel periodo feriale dovrebbe infatti ritenersi incompatibile con il rito direttissimo, visto che l'art. 449 co. 1° «impone, successivamente alla convalida dell'arresto, di procedere «immediatamente» al giudizio, determinando così l'ineroperatività dell'art. 2 l. 742/69» (così C 20-4-11, Ali, 250388; nello stesso senso C 5-11-02, Russo, 223942; in dottrina MONTONE, *G. pen.* 93, III, 374; *contra* C 16-2-96, De Vita, 204489). Tuttavia, tale orientamento forza il dato normativo; né la disposizione racchiusa nell'art. 83 co. 3°, sembrerebbe avallare una simile interpretazione rispetto alla disciplina qui in esame: visto che il precetto (in questo caso esplicitato dal legislatore) è circoscritto alla sola convalida, ove quest'ultima dovesse innestarsi nel rito direttissimo, l'indifferibilità *ex lege* della (sola) convalida suggerisce di ritenere non rinviabile la sola porzione di giudizio direttissimo preposta a tale verifica giudiziale (così FIDELIO-NATALE, *op. cit.*). Affinché si possa dar corso al giudizio vero e proprio, ci si dovrebbe allora trovare al cospetto di un'altra ipotesi di indifferibilità *ex lege*; in alternativa, dovrebbe ritenersi necessaria una richiesta dell'imputato (FIDELIO-NATALE, *op. cit.*), sempre che alla convalida consegua l'applicazione di una misura cautelare (coerentemente con quanto stabilito dall'art. 83 co. 3° n. 2), nonché, più in generale, sempre che si rientri in uno dei casi in cui si procede su richiesta del soggetto interessato (e che vedremo *infra*, § XII). ■ A queste ipotesi di indifferibilità concernenti la convalida (tanto dell'arresto quanto del fermo), la legge di conversione del d.-l. 18/2020 ne ha aggiunta una ulteriore, includendo anche i procedimenti di **convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare**: proprio perché inserita solo in sede di conversione, tale ipotesi di indifferibilità *ex lege* del procedimento è destinata a determinare la celebrazione della relativa udienza di convalida solo nel (breve) lasso di tempo racchiuso tra l'entrata in vigore della l. 27/2020 (30 aprile 2020) e l'11 maggio 2020, data in cui termina la "fase 1". ■ Quest'ultima considerazione è estensibile anche alle **due ulteriori ipotesi** di procedimento indifferibile inserite solo in sede di **conversione in legge del d.-l. 18/2020**, ossia i procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della l. 22 aprile 2005, n. 69 (**mandato d'arresto europeo**) e i procedimenti di **estradizione per l'estero** di cui al capo I del titolo II del libro XI. ■ In proposito, non vanno però sottovalutati due aspetti. Come vedremo, infatti, tutte le fattispecie di cui al 3° co. sono richiamate anche dalla disciplina dell'art. 83 co. 7° lett. g: ne consegue che l'inclusione di queste tre ulteriori ipotesi nell'elenco dei procedimenti "indifferibili" *ex lege* impedisce ai capi degli uffici di rinviare le relative udienze nella "fase 2", che si apre a far data dal 12 maggio 2020 (sulla "fase 2" v. *infra*, § XVII). Ancora: l'ampliamento del catalogo dei procedimenti indifferibili è comunque gravido di ricadute rispetto al regime di sospensione dei termini di cui al co. 4° (su cui v. *infra*, § XV): infatti, se l'originaria inclusione tra i procedimenti differibili determinava la sospensione dei termini di prescrizione e di durata delle misure cautelari, la successiva inclusione tra i procedimenti indifferibili determina l'ineroperatività del co. 4° dell'art. 83 d.-l. 18/2020 (quantomeno) a far data dal 30 aprile 2020 (per approfondire la questione, v. **Relazione n. 46/2020**, cit., 4 ss., che, concentrandosi

in particolare sulle ricadute di questa variazione sul calcolo dei termini prescrizionali, sembra escludere che la sospensione della prescrizione possa operare anche solo per il periodo di vigenza del d.l. 18/2020 non ancora convertito). ■ Stando al tenore dell'art. 83 co. 3° lett. b d.-l. 18/2020 vigente al netto delle modifiche da ultimo apportate con d.-l. 28/2020, la seconda deroga è prevista in relazione ai «procedimenti nei quali **nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi** scadono i termini di cui all'articolo **304 co. 6°**». Nell'avvicinarsi della frenetica produzione legislativa che ha interessato la disciplina in esame, questa ipotesi di indifferibilità *ex lege* ha visto numerose trasformazioni (di cui s'è dato conto *supra*, § IV). ■ Come già osservato, il d.-l. 28/2020 ha risolto l'ambiguità dell'originario riferimento ai termini di cui all'art. 304, che aveva generato significativi dubbi interpretativi (per i quali si rinvia a FIDELIO-NATALE, *op. cit.*). ■ Nella sua versione ultima, dunque, la disposizione stabilisce che le disposizioni di cui ai co. 1° e 2° dell'art. 83 d.-l. 18/2020 non operano nel caso in cui, anche «nei sei mesi successivi» (all'11 maggio 2020), vengano a scadere «i termini di cui all'art. 304 co. 6°». ■ Nel momento in cui è intervenuto il **d.-l. 28/2020** (vigente dal 1° maggio 2020), che ha variato la fisionomia del riferimento alla scadenza dei termini di cui all'art. 304 a far data dal 9 marzo 2020, il periodo cuscinetto di rinvio *ex lege* delle udienze e generalizzata sospensione dei termini di cui ai co. 2° e 4° stava ormai per concludersi: la volontà del legislatore sembra quindi rivolta più al passato che al futuro, ed è evidentemente intesa a **evitare una differenziazione** di disciplina tra il periodo iniziale, compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 (e in origine caratterizzato da un più circoscritto ambito operativo della indifferibilità *ex lege*, cui si correla la sospensione dei termini di cui al co. 4° dell'art. 83) e quello successivo, compreso tra il 16 aprile e l'11 maggio 2020 (rispetto al quale l'indifferibilità *ex lege* risultava più ampia già in forza dell'art. 36 d.-l. 23/2020, poiché tale da coprire i procedimenti in cui i termini di cui all'art. 304 fossero destinati a spirare nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020). ■ L'intervento operato con il d.-l. 28/30 ha dunque reso omogenea la disciplina, e ciò soprattutto ai fini di cui ai co. 2° e 4° dell'art. 83 d.-l. 18/2020, dato che la novella, che ha inciso sul periodo di tempo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, è intervenuta – con vigore dal 1° maggio 2020 – quando ormai i rinvii delle udienze fissate nel lasso di tempo compreso tra l'inizio della "fase 1" e il 1° maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.-l. 28/2020) erano già stati in concreto disposti sulla scorta della disciplina introdotta con la versione originaria del d.-l. 18/2020. ■ La regolamentazione risultante da questo complicato intreccio di fonti consente dunque di "calmierare" gli effetti concreti della inedita previsione (racchiusa al co. 4° dell'art. 84) stando alla quale nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del 2° co. sono altresì sospesi (fra gli altri) i termini di cui all'art. 303: infatti, l'area di indifferibilità *ex lege* dei procedimenti in cui l'imputato si trova in stato di custodia cautelare (rispetto ai quali opera anche la sospensione dei termini *ex art.* 303) risulta ampliata, così valorizzando maggiormente l'interesse difensivo a una rapida definizione del procedimento. ■ Un'ulteriore ipotesi di indifferibilità *ex lege* riguarda i procedimenti in cui sono applicate **misure di sicurezza de-**

tentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive. La *ratio* della previsione va evidentemente ricondotta alla pericolosità del soggetto; proprio per questo, è ragionevole ritenere che l'espressione debba essere riferita anche alla richiesta di applicazione provvisoria di misure di sicurezza, secondo quanto stabilito dagli artt. 312 s. (nello stesso senso MAZZOTTA, *Quest. giust.* 28 marzo 2020). ■ Infine, l'esame del catalogo dei casi in cui i co. 1° e 2° dell'art. 83 d.-l. 18/2020 non operano "su richiesta" dell'interessato (su cui *infra*, § XII) porta a enucleare a livello interpretativo un'altra fattispecie di deroga obbligatoria *ex lege*: quella che interessa i procedimenti a carico di persone detenute, nei casi di **sospensione cautelativa delle misure alternative**, *ex art. 51-ter ord. pen.* (disposizione, quest'ultima, che al 2° co. consente al magistrato di sorveglianza di sospendere provvisoriamente la misura alternativa alla detenzione, disponendo il ritorno in carcere del soggetto che abbia posto in essere comportamenti suscettibili di determinare la revoca della misura; la decisione del tribunale di sorveglianza deve intervenire nei successivi trenta giorni, pena la cessazione degli effetti del provvedimento di revoca e l'applicazione della misura alternativa). ■ A conclusione di questa disamina, può essere utile dar conto di come la giurisprudenza espressasi a proposito dell'art. 240 *bis* disp. att. abbia in talune occasioni isolato istituti rispetto ai quali, pur nel silenzio della legge (e analogamente a quanto già s'è ricordato per la convalida dell'arresto o del fermo, o per il giudizio direttissimo), dovrebbe comunque escludersi l'operatività della sospensione feriale dei termini: per una ricognizione di tali precedenti (riguardanti il procedimento di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato, a norma dell'art. 673, nei confronti di soggetto detenuto, o la decisione inerente la revoca definitiva delle misure alternative alla detenzione, o la convalida del divieto questorile di accesso, *ex art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401*, ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, o il termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 30 *bis* ord. penit. per il reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi), v. C 25-9-19, Marciàno, 277330, secondo cui, sebbene «le deroghe testuali al canone della ordinaria sospensione feriale dei termini non appaia[no] estensibili per via analogica, [...] sulla configurazione del vigente modello di sospensione feriale dei termini, e sulla delimitazione della sua esatta portata applicativa, incidono anche argomentazioni di ordine sistematico, attinenti al momento processuale, o all'istituto, volta per volta coinvolti». Alla luce di ciò, tali "strappi" interpretativi al succinto tenore dell'art. 240 *bis* disp. att., giustificati dalle caratteristiche di **singoli istituti** improntati a massima tempestività d'intervento, potrebbero interessare anche la disciplina emergenziale *ex art. 83 d.-l. 18/2020*.

XII. Le deroghe alla stasi del procedimento su richiesta dell'interessato. ■ In presenza di determinati presupposti, il blocco stabilito dai co. 1°, 2° e 4° d.-l. 18/2020 è suscettibile di essere derogato **su richiesta** del soggetto investito dal procedimento. Questa scelta evidenzia la volontà di trovare un compromesso tra le esigenze di tutela della salute e l'interesse in potenziale conflitto – ascrivibile all'imputato, al detenuto e al proposto (ed esercitabile direttamente dal relativo difensore) – a evitare la stasi del procedimento ove questo presenti tratti di particolare delicata

tezza o abbia visto la compressione di diritti ritenuti meritevoli di protezione in via prioritaria. Rispetto a tali ipotesi (che scopoliscono un catalogo troppo corposo nella valutazione racchiusa nel *Parere C.S.M. sul d.d.-l. n. 1766*, cit., 4, le cui indicazioni non sono però state recepite dal Parlamento), il legislatore ha rimesso al singolo la scelta concernente l'eventuale deroga alla differibilità (e alla correlata sospensione dei termini *ex co. 4° dell'art. 83*) stabilita come regola generale. ■ La **prima fattispecie** di "indifferibilità su richiesta" riguarda i procedimenti a carico di **persone detenute, salvi i casi** di sospensione cautelativa delle misure alternative, *ex art. 51-ter ord. pen.* (casi, questi ultimi, che, come abbiamo già rilevato *supra*, § XI, dovranno ritenersi indifferibili *ex lege*). ■ Affinché la richiesta sia idonea a superare la sospensione del procedimento, secondo alcuni il titolo giuridico di detenzione deve essere sorto nell'ambito dello stesso rito, non potendo il riferimento alle persone detenute, racchiuso nell'art. 83 co. 3° lett. *b n. 1*, essere inteso come idoneo a comprendere anche le persone ristrette per altra causa: la *ratio* di questa possibile deroga "su richiesta" alla disciplina dei co. 1° e 2° dell'art. 83 d.-l. 18/2020 andrebbe infatti ricondotta alla volontà di garantire al singolo la possibilità di non veder ritardata la definizione del rito che ha inciso sulla sua libertà personale (FIDELIONATALE, *op. cit.*); secondo altri, tuttavia, non andrebbe trascurata la posizione del detenuto "per altra causa", il quale ben potrebbe avere «interesse ad alleggerire il suo status di detenuto a una anticipata definizione del proprio giudizio in corso» (MAZZOTTA, *op. cit.*). ■ La seconda ipotesi di "indifferibilità su richiesta" riguarda invece i **procedimenti in cui sono applicate misure cautelari**. La locuzione impiegata dalla prima parte dell'art. 83 co. 3° lett. *b n. 2 d.-l. 18/2020* abbraccia i procedimenti interessati dall'applicazione di qualsiasi misura cautelare: **tanto personale** (coercitiva o interdittiva) **quanto reale** (e dunque ove sia applicato un sequestro conservativo o preventivo: critico in proposito il *Parere C.S.M. sul d.d.-l. n. 1766*, cit., 6). ■ Forse perché dotata di un'incidenza statistica più significativa delle altre, questa ipotesi di indifferibilità ha subito fatto sorgere più d'un dubbio esegetico. ■ La prima questione riguarda il modo in cui deve intendersi la locuzione «procedimenti in cui sono applicate misure cautelari». In proposito, è utile segnalare che il legislatore ha scelto di impiegare un'espressione diversa rispetto a quella originariamente prescelta dal d.-l. 11/2020, il cui art. 2 co. 2° lett. *g n. 2 lett. b* menzionava le «udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza»: la diversa opzione lessicale – e dunque il passaggio dal passato prossimo al presente – evidentemente risponde allo scopo di evitare ogni possibile equivoco circa l'attualità della restrizione cautelare, che dev'essere **in corso d'esecuzione** nel momento in cui la richiesta che si proceda viene presentata. ■ Un'ulteriore questione riguarda l'**oggetto e gli effetti della richiesta** presentata dall'imputato (o dal suo difensore), ove formulata in seno all'**incidente cautelare**: in un caso simile (si pensi alla richiesta di procedere inserita nel testo di un'istanza di riesame), essa estenderà oppure no i propri effetti anche alle scansioni del procedimento principale (così precludendo l'operatività dei co. 1°, 2° e 4° dell'art. 83 d.-l. 18/2020 anche in tale contesto)? Ancora: può ritenersi possibile una richiesta "mirata", e dunque idonea a circoscrivere i propri

effetti al solo procedimento principale? Le risposte a tali quesiti non sono univoche: secondo alcuni commentatori (così FIDELIO-NATALE, *op. cit.*), l'art. 83 co. 3° lett. *b* non autorizzerebbe un'istanza espressa di procedere in modo "selettivo" (l'argomento letterale, però, non sembra irresistibile, poiché l'interessato ben potrebbe orientarsi diversamente in funzione del tipo di attività procedimentale da svolgere); i medesimi autori ricordano però la tendenza giurisprudenziale a privilegiare il principio di autonomia dell'incidente cautelare, che ha condotto il diritto vivente a confinare nel recinto di tale procedura l'efficacia della nomina del difensore di fiducia racchiusa nella richiesta di riesame (C 3-3-99, Ventriglia, 213091; C 6-5-09, Curraj, 243968; C 19-11-19, Trionfanti 277646-02, con orientamento però in contrasto con quanto ritenuto rispetto all'elezione di domicilio: v. C 16-3-18, Villani, 272246). A parere di chi scrive, la *ratio* della disposizione dovrebbe consentire di svolgere **richieste "mirate"** (e dunque intese a neutralizzare la stasi del procedimento con specifico riferimento alle scansioni della procedura cautelare, senza estendersi al rito di merito); nel caso però in cui la **richiesta** risulti **generica** e non specifica, gli effetti previsti dal co. 2° dovrebbero indurre a ritenere la richiesta medesima come riferita tanto al rito cautelare quanto a quello di merito, così da far cessare la sospensione dei termini *ex art. 83 co. 2° d.-l. 18/2020* anche nel procedimento principale (e con gli effetti riflessi di cui al 4° co., sui quali v. *infra*, § XV). ■ Una delle questioni più gravide di ricadute concrete – e anche più interessanti dal punto di vista teorico, poiché tale da indurre a interrogarsi addirittura sul fondamento giuridico dell'**interrogatorio di garanzia** – riguarda la riferibilità o meno del regime di sospensione ai termini perentori prescritti dall'art. 294 c.p.p. In proposito, sono prospettabili **due opposte soluzioni**. Stando alla **prima**, l'interrogatorio di garanzia è un atto che – malgrado non espressamente menzionato dal co. 3° dell'art. 83 – non può ricadere nel regime di sospensione dei termini sancito dal 3° co., dovendo essere assimilato (per la sua funzione riconducibile all'*habeas corpus*) alla convalida dell'arresto, espressamente indicata quale atto indifferibile *ex lege*; stando a tale impostazione, l'adempimento dovrebbe essere svolto comunque entro il termine prescritto, e ciò indipendentemente da una richiesta in tal senso dell'imputato o del suo difensore. Tale tesi (che pare essere stata sposata da diversi uffici: il dato è riportato in FIDELIO-NATALE, *op. cit.*; per un esempio edito in tal senso v. Trib. La Spezia, 4-4-20, in *Dejure*, per di più rispetto a un caso in cui la difesa aveva presentato un'esplicita istanza di differimento) poggia, oltre che sulla somiglianza tra la *ratio* di tale istituto e quella sottesa alla convalida dell'arresto e del fermo, anche sulla circostanza che, ove trovi applicazione una misura precautelare, l'interrogatorio deve comunque svolgersi durante l'udienza *ex art. 391*: un'eventuale ricostruzione di segno contrario determinerebbe dunque una disparità di trattamento fra l'interrogatorio *ex art. 294* e quello destinato a svolgersi durante l'udienza di cui all'art. 391. Viceversa, stando alla **seconda soluzione** – una soluzione intesa a privilegiare il tenore del 3° co. dell'art. 83 d.-l. 18/2020, stando al quale nei procedimenti in cui sia applicata una misura cautelare si procede solo in presenza di una richiesta della difesa – l'interrogatorio *ex art. 294* dovrebbe essere celebrato soltanto su esplicita istanza dell'interessato. Al-

l'argomento testuale (che peraltro non si presterebbe a coprire tutte le ipotesi di interrogatorio di garanzia, rimanendone ad. es. escluse quelle di cui agli artt. 289 o 302), se ne aggiunge, però, anche un altro: ossia quello di chi ritiene che la scelta se procedere o meno all'interrogatorio entro le perentorie scansioni temporali di cui all'art. 294 dovrebbe essere comunque rimessa alla difesa, unico soggetto in grado di valutare se le difficoltà connesse alla situazione emergenziale (tra cui quella di accedere al fascicolo cautelare o la necessità di compiere l'atto con le modalità previste dall'art. 83 co. 12°) siano o meno tali da scongiurare la richiesta di procedere (propende per questa seconda opzione MAZZOTTA, *op. cit.*). ■ 9 La terza ipotesi in cui il procedimento è destinato a proseguire su richiesta dell'imputato o del suo difensore riguarda i **procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza**. L'ambito operativo di questa categoria si ricava per sottrazione, considerato che i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive rientrano tra quelli indifferibili *ex lege* (e dunque a prescindere da una richiesta dell'imputato): v. *supra*, § XI. Il tenore della disposizione si riferisce dunque all'applicazione della misura di sicurezza non ancora definitiva (e quindi disposta con una sentenza non ancora passata in giudicato), rientrando ad esempio l'ipotesi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca nel raggio operativo della prima parte dell'art. 83 co. 3° lett. *b* n. 2 (che menziona le misure cautelari). ■ 10 L'ultima ipotesi di possibile deroga su richiesta riguarda invece i **procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione**. In proposito, va nuovamente osservato come il riferimento a tali misure in questo contesto appaia stravagante, essendo il procedimento di prevenzione non propriamente ascrivibile al raggio operativo dell'art. 1 co. 1° e 2°, che si riferiscono ai procedimenti civili e penali (in senso opposto v. però MALAGNINO, *op. cit.*, 7). Tuttavia, la carenza di cui ai primi due co. dell'art. 83 può essere superata valorizzando proprio la previsione racchiusa nel 3° co. lett. *b* n. 3 (qui in esame). Sul punto v. *infra*, § XV, 7.

XIII. Forma, tempi ed effetti della richiesta di procedere. ■ A differenza di quanto previsto dall'art. 240 *bis* disp. att., che regola la possibilità di rinunciare alla sospensione feriale dei termini, il 3° co. lett. *b* dell'art. 83 si esprime in modo diverso, menzionando la «richiesta che si proceda». La diversa locuzione si spiega alla luce della *ratio* complessiva della disciplina in esame, che coinvolge un bene non ascrivibile soltanto al ceto forense. Nondimeno, la differenza lessicale non incide sul *modus operandi* del meccanismo, che assegna ai soggetti legittimati a presentare l'istanza un **diritto incondizionato** a che si proceda. ■ La richiesta dev'essere **espressa**, il che dovrebbe escludere la possibilità di un'istanza tacita o *per facta concludentia* (talora invece ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza rispetto alla sospensione feriale: v. C 16-2-96, De Vita, cit., che ha desunto tale rinuncia dalla mancata domanda di termine a difesa nel giudizio direttissimo e dalla successiva richiesta di patteggiamento; richiedono invece una rinuncia espressa – non riscontrabile in una semplice istanza di riesame presentata durante il periodo di sospensione feriale – C 23-5-07, Zunino, 237053, C 1°-12-09, P.M., 245760; C 30-1-15, Vitasevic, 262860; C 1°-3-16, Di Stefano, 267370; nello stesso

senso, v. anche l'interessante C. 1°-12-16, Scriesteanu, 269470). ■ Pur in assenza di indicazioni normative, essa andrà rivolta all'autorità procedente (e dunque, durante le indagini preliminari, al p.m.). ■ Essendo il **difensore** esplicitamente menzionato tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta, deve escludersi che sia necessaria una procura speciale (fermo restando che l'interessato potrà comunque privare di contenuto l'atto presentato dal proprio difensore, secondo quanto previsto dall'art. 99 co. 2°). ■ Una questione densa di ricadute si può porre ove **solo l'imputato** – ma non anche il suo difensore – **intenda sollecitare** la prosecuzione del procedimento; infatti, nel caso di difesa d'ufficio, la rinuncia all'incarico da parte del difensore che intenda privilegiare la tutela del proprio diritto alla salute può risultare problematica. Una soluzione può però poggiare sull'art. 97 co. 5°, che permette la sostituzione del difensore d'ufficio solo per giustificato motivo, e dunque solo per ragioni specificamente riferibili a quel determinato professionista: alla luce di tale precepto, è da ritenere che questi possa essere sostituito, ancorché solo ove le sue peculiari condizioni personali possano incrementare il rischio per la sua salute rispetto a quello genericamente ascrivibile a ogni altro individuo (SCALFATI, *A. pen.* 20, f. 2, 8). ■ La circostanza che la richiesta di procedere implichi la ripresa del decorso dei termini di durata delle misure cautelari e dei termini di prescrizione (v. co. 2° e 4° dell'art. 83 d.-l. 18/2020) rende importante individuare il **dies a quo** della cessazione della sospensione: esso andrà identificato nel momento in cui la richiesta perviene all'ufficio giudiziario (SCALFATI *op. ult. cit.*, 7, il quale rileva come per i detenuti in carcere e per i custoditi presso il domicilio tale momento corrisponda rispettivamente alla data di presentazione presso l'ufficio penitenziario o agli organi di polizia giudiziaria). ■ Con disposizione introdotta con d.-l. 28/2020 – il co. 3 *bis* dell'art. 83 d.-l. 18/2020, in vigore dal 1° maggio 2020 – è stata inserita una disciplina particolare in ordine alle formalità della richiesta di procedere per i procedimenti pendenti dinanzi alla S.C., che può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Così come rilevato dalla **Relazione n. 46/2020**, cit., 4, la disposizione costituisce un'esplicazione del principio di cui all'art. 613. ■ Pur mancando una previsione espressa sul punto (e coerentemente con la particolare fluidità e imprevedibilità che può connotare il contesto di un'epidemia), i primi commentatori ritengono che la richiesta possa essere **revocata**; ove ciò avvenisse, conseguirà l'applicazione per intero del regime della sospensione dei termini processuali (FIDELIO-NATALE, *op. cit.*; *contra* SCALFATI, *op. ult. cit.*, 7, secondo cui, nel caso di revoca della richiesta di procedere, oltre agli atti già compiuti restano salvi i termini decorsi fino al *contrarius actus*). In proposito, può essere utile tener presente l'opposto orientamento maturato rispetto alla rinuncia alla sospensione feriale dei termini, ritenuta irrevocabile tanto in dottrina (SCHELLINO, *op. cit.*, 223) quanto in giurisprudenza (C. 25-8-94, Prudentino, 199284, C. 31-10-86, Albis, C. *pen.* 88, 353). ■ L'assenza di previsioni concernenti i **tempi della richiesta** – per la quale non è stabilito alcun termine – può dar luogo a inconvenienti pratici di non poco momento, date le difficoltà di organizzare le attività giudiziarie salvaguardando la sanificazione degli ambienti, il distanziamento sociale all'interno degli

uffici e l'esigenza di assicurare la citazione dei testi (v. già MAZZOTTA, *op. cit.*). Per tale ragione, numerosi protocolli d'intesa intercorsi tra i dirigenti degli uffici giudiziari e i consigli dell'ordine degli avvocati hanno convenuto che la richiesta di procedere debba intervenire entro un termine congruo; in una prospettiva del tutto analoga, con il **decreto 36/2020** (il cui contenuto è poi stato riproposto nei successivi decreti 47 e 55/2020), il **Primo presidente** della S.C. ha disposto che la richiesta di trattazione del procedimento debba essere formulata dalla parte interessata entro il termine di tre giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto sul sito *web* della Corte, da inoltrarsi anche via PEC alla cancelleria della Sez. pen. dinanzi alla quale è fissata l'udienza. Il provvedimento del Primo presidente è stato inserito sul sito della S.C. il 16 marzo 2020, sicché la presentazione della richiesta di trattazione doveva intervenire entro il 19 marzo 2020. Tuttavia, nel silenzio della legge, a questo genere di indicazioni difficilmente può essere riconosciuta **portata preclusiva** (secondo SCALFATI, *loc. ult. cit.*, un'eventuale richiesta di procedere formulata oltre i termini stabiliti da eventuali provvedimenti organizzativi, aventi natura amministrativa, dovrebbe comunque quantomeno mantenere ferma la propria efficacia sul terreno dei **tempi cautelari**, in forza degli artt. 13 co. 2° e 111 co. 2° Cost.). Rispetto a tale problema, la **Relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione n. 34/20** del 23 marzo 2020, 5, ha rilevato che «pare quanto meno ipotizzabile che le istanze pervenute dopo che sia stato disposto il rinvio d'ufficio dell'udienza non siano in ogni caso accoglibili. Essendo il rinvio stabilito *ex lege* e costituendo la richiesta di trattazione un'eccezione rimessa all'iniziativa della parte interessata, sembra corretto affermare che ove l'effetto del rinvio si sia già prodotto, in quanto il differimento sia stato precedente rispetto alla richiesta di trattazione, quest'ultima non possa essere accolta» (una soluzione, questa, comunque assai difficile da estendere alle ipotesi, che pure si sono in concreto verificate, in cui il rinvio delle udienze disposto da molti giudici di merito è stato comunicato addirittura molti giorni dopo la data prevista per la celebrazione delle udienze). ■ Una questione ulteriore riguarda gli **effetti nel tempo** della richiesta di procedere, dovendosi stabilire se la neutralizzazione della sospensione dei termini cominci a decorrere dal momento in cui la richiesta viene presentata oppure a far data dall'inizio della sospensione *ex lege* (9 marzo 2020): sebbene la seconda soluzione sia più favorevole all'imputato, deve comunque essere preferita la prima, che, oltre ad essere più coerente con la struttura della disciplina in esame, consente di scoraggiare eventuali strumentalizzazioni ed effetti paradossali (FIDELIO-NATALE, *op. cit.*; nello stesso senso STORTONI, *Penale. Diritto e procedura*, 16 aprile 2020). ■ Un altro dubbio concernente l'effetto nel tempo della richiesta di procedere può poi porsi rispetto all'istanza formulata prima che un atto avente forza di legge abbia eventualmente **allungato il termine finale** del periodo di sospensione (ipotesi che si è già verificata con l'avvicinarsi dei d.-l. 11/2020, 18/2020, 23/2020, che hanno visto per due volte la rideterminazione del termine finale della "fase 1", portata dal 22 marzo prima al 15 aprile e poi all'11 maggio 2020); anche al riguardo, nulla è stabilito espressamente. La soluzione preferibile è quella di mantenere ferma la richiesta iniziale, che peraltro,

come già osservato, dovrebbe comunque ritenersi revocabile per consentire all'interessato di tarare la propria scelta in funzione delle contingenze inerenti alla situazione emergenziale. ■ Sui rapporti tra richiesta formulata nel procedimento incidentale *de libertate* e procedura di merito v. *supra*, § XII. ■ Infine, una ennesima questione (anch'essa non affrontata dal legislatore) si pone rispetto all'eventualità di **processi cumulativi**, e sorge ove soltanto alcuni fra gli imputati presentino richiesta affinché si proceda. Sul punto si è espressa la già citata **Relazione n. 34/20**, cit. 5, osservando che l'esigenza di evitare situazioni che possano favorire il contagio deve considerarsi prevalente, così sconsigliando di far partecipare alle udienze persone, anche detenute, che non abbiano chiesto di evitare il differimento, ed escludendo altresì che possa estendersi all'ipotesi in esame «l'indirizzo giurisprudenziale che si è formato in tema di legittima astensione dalle udienze dei difensori e che permette la trattazione del giudizio anche nel caso in cui uno solo di essi non aderisce alla richiesta di rinvio [...]»). In tali ipotesi, date le ricadute di un'eventuale separazione dei processi, la dottrina ha individuato la possibile soluzione nell'art. 18, che consente di non dar luogo alla relativa separazione ove la riunione sia assolutamente indispensabile per l'accertamento dei fatti. In tal caso, però, la sospensione dei termini di durata della misura cautelare (come pure dei termini di prescrizione) dovrebbe non operare nei confronti di colui che avesse chiesto espressamente di procedere (FIDELIO-NATALE, *op. cit.*).

XIV. I procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili. ■ L'ultima possibile eccezione al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini previsti dagli artt. 83 co. 1°, 2° e 4° d.-l. 18/2020 è prevista rispetto ai procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392. In queste ipotesi, la deroga postula la ricognizione in concreto di una situazione di non rinviabilità: la seconda parte del co. 3° lett. c prevede dunque la necessaria **dichiarazione d'urgenza**, con provvedimento motivato e inoppugnabile, affidato al giudice o al presidente del collegio, su richiesta di parte (provvedimento che, stando alla giurisprudenza espressasi sull'analogo istituto previsto in materia di sospensione feriale dei termini, non deve essere necessariamente notificato ma solo menzionato negli avvisi destinati alle parti o ai loro difensori: così C 15-9-11, Iovine, 251198). ■ Questa disciplina ricorda la dichiarazione d'urgenza regolata dall'art. 240 *bis* disp. att., ma, a differenza di questa, oltre a menzionare le sole «prove indifferibili», non racchiude alcun riferimento espresso all'istituto di cui all'art. 360. Ad avviso di chi scrive, il mancato richiamo di per sé non preclude la possibilità, per il p.m., di procedere all'accertamento tecnico irripetibile (nello stesso senso AMODIO-CATALANO, *op. cit.*, 269; *contra* v. però *Parere C.S.M. sul d.d.-l. n. 1766*, cit., 6). Ove si accedesse all'interpretazione più ampia (che oltretutto evoca l'esigenza di accordare analoga possibilità anche alla difesa: v. *supra*, *sub art.* 391 *decies*), ci si deve però domandare se, in tale ipotesi, il p.m. debba ottenere la **dichiarazione d'urgenza** da parte del giudice; la risposta più persuasiva è quella che privilegia l'autonomia dell'organo inquirente, apertamente valorizzata dalla disciplina della sospensione feriale dei termini (che

affida la dichiarazione d'urgenza direttamente al p.m.), a cui dunque ci si potrebbe ispirare per colmare la lacuna. ■ Nessun dubbio può invece essere avanzato circa la possibilità di procedere all'acquisizione di prove nella fase degli **atti preliminari al dibattimento** o in quella del **giudizio**: lungi dal richiamare l'istituto dell'incidente probatorio nella sua interezza, l'art. 83 co. 3° lett. c d.-l. 18/2020 si riferisce ai «casi di cui all'art. 392» (così replicando l'espressione già rinvenibile nell'art. 467); la soluzione estensiva è del resto confermata dal fatto che la disciplina in esame affida la dichiarazione d'urgenza (su richiesta di parte) al giudice e al presidente del collegio (in tal senso FIDELIO-NATALE, *op. cit.*). ■ Meno scontato è stabilire se il rinvio all'art. 392 vada inteso – o meno – come riferito a tutte le ipotesi di incidente probatorio, ponendosi sul punto una questione simile a quella che scaturisce dall'art. 467 (e che coinvolge tra le altre ipotesi la cosiddetta perizia complessa e l'operatività del co. 1 *bis* dell'art. 392): disposizione che, come si è ricordato, impiega un'espressione affine («prove non rinviabili») a quella usata nel precepto in esame («prove indifferibili»). In proposito v. dunque *supra*, *sub art.* 467, II. Tra i commentatori della disciplina *ex art.* 83 d.-l. 83/2020, nel senso restrittivo appena prospettato, v. FIDELIO-NATALE, *op. cit.* ■ La dottrina ha segnalato un significativo profilo di possibile **incompatibilità costituzionale**, osservando come l'**inoppugnabilità** del provvedimento motivato con cui il giudice decide sulla richiesta di dichiarazione di urgenza (inoppugnabilità criticata anche da GAETA, *op. cit.*, 5) possa porsi in contrasto con il 7° co. dell'art. 111 Cost. (FIDELIO-NATALE, *op. cit.*): la questione è inedita, e nasce dalla peculiarità di questa disciplina, che **estende ai termini** di durata delle misure cautelari (e dunque anche a quelle che incidono sulla libertà personale) **gli effetti della sospensione** del procedimento. Infatti, sebbene l'inoppugnabilità del provvedimento si spieghi alla luce delle esigenze di snellezza perseguite dal legislatore, le possibili ricadute di un rigetto dell'istanza sulla durata delle misure cautelari sollevano dubbi sul rispetto della generalizzata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale. ■ Altro problema – tutt'altro che secondario, considerando ancora una volta le ricadute della dichiarazione d'urgenza sui tempi della prescrizione e delle misure cautelari – è comprendere **gli effetti nel tempo della dichiarazione di urgenza**, potendo in proposito prospettarsi due diverse soluzioni: stando alla prima, conforme alla *ratio* dell'istituto, tale dichiarazione dovrebbe considerarsi dotata di efficacia circoscritta nel tempo, tale da determinare la mancata sospensione del procedimento per un periodo limitato (verosimilmente da perimetrare tra la presentazione della richiesta e l'intervenuta acquisizione della prova); stando alla seconda, più in linea con il dato letterale (il 3° co. lett. b parla di «sospensione del procedimento»), la deroga alla disciplina dei co. 1°, 2° e 4° dell'art. 83 d.-l. 18/2020 dovrebbe investire l'intero procedimento e non solo la ristretta porzione temporale interessata dall'assunzione della prova, e ciò a prescindere dallo svolgimento di attività procedurali ulteriori rispetto alla formazione della prova urgente (in tal senso FIDELIO-NATALE, *op. cit.*).

XV. La disciplina del co. 4° e i suoi rapporti con quella di cui ai co. 2° e 1° dell'art. 83 d.-l. n. 18/2020. ■ Come già anticipato (v. *supra*, § VI), la

disciplina dei termini è racchiusa non soltanto nel 2° co., ma anche nel 4° co. dell'art. 83 d.-l. 18/2020: tale disposizione – sulla quale sono già stati espressi dubbi di legittimità cost. (v. *infra*, § XVI) – stabilisce che «nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del co. 2° sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della **prescrizione** e i **termini** di cui agli artt. 303 e 308». ■ Come già osservato, la sospensione dei termini di durata delle misure cautelari personali identifica un **assoluta novità**, che, già introdotta dal d.-l. 11/2020 per le misure custodiali (in forza del riferimento all'art. 303), è stata poi estesa, con effetto retroattivo, anche alle altre misure personali con il d.-l. 18/2020 (che ha appunto ampliato il richiamo anche ai termini *ex art.* 308). ■ Notevole è dunque la diversità che intercorre tra la disciplina in esame e quelle racchiuse nelle disposizioni volta a volta introdotte per fronteggiare calamità come i terremoti (e i cui riferimenti sono riportati *supra*, § I) come pure nell'art. 240 *bis* disp. att. Infatti, nella precedente normativa emergenziale è sempre stata prevista la sospensione (in via derivata) del solo decorso della prescrizione, ma non anche della durata delle misure cautelari; rispetto alla sospensione feriale, l'art. 240 *bis* disp. att. persegue lo scopo di evitare lo spirare dei termini di durata della custodia cautelare assegnando al giudice la possibilità di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'urgenza, e dunque mediante uno strumento duttile e destinato ad operare caso per caso. ■ Una delle questioni più spinose e gravide di ricadute applicative poste dalla nuova disciplina riguarda i **rapporti tra i co. 2° e 4°** dell'art. 83 d.-l. 18/2020: la seconda disposizione considera infatti isolatamente, in un precetto autonomo, i termini di durata delle misure cautelari e quelli di prescrizione. In particolare, la regolamentazione separata dei termini *ex artt.* 303 e 308 sembra evidenziarne una concezione distinta dai «termini per il compimento di qualsiasi atto», o dai «termini procedurali» considerati dal 2° co. (MALAGNINO, *op cit.*, 5 s.). Il nesso con il 2° co. può essere variamente inteso (prestandosi a replicare la medesima questione interpretativa che era insorta circa i rapporti tra il 2° co. e il 1° co. dell'art. 1 d.-l. 11/2020, poi soppiantata da quella introdotta con il d.-l. 18/2020: v. *supra*, § VI, 2), con una scelta interpretativa tutt'altro che neutra. A ben vedere, tutto ruota attorno all'esegesi dell'*incipit* del 4° co.: «nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del 2° co. sono altresì sospesi, per lo stesso periodo [...]». Infatti, ove si legga il 4° co. quale disposizione dal significato precettivo corrispondente a quello di cui al 2° co., si potrebbe ritenere che i termini di durata delle misure cautelari *ex artt.* 303 e 308 e i termini di prescrizione siano automaticamente sospesi durante l'intero periodo di sospensione *ex lege* (e dunque dal 9 marzo all'11 maggio 2020); se invece si attribuisse al 4° co. un'**autonomia portata dispositiva**, i termini di prescrizione e quelli cautelari dovrebbero risultare sospesi solo là dove nel procedimento abbia in concreto operato la sospensione di un qualsiasi altro termine procedurale, considerato dal co. 2°, cui il 4° co. fa appunto rinvio (l'alternativa è stata prospettata per primo da MALAGNINO, *op cit.*, 9). A sostegno della seconda (e più garantistica) soluzione depongono, oltre al dato testuale, anche altri argomenti, tra i quali: l'inserimento della regola sui termini *ex artt.* 303 e 308 in una disposizione a sé stante rispetto a quella dedicata agli altri termini procedurali, e accan-

to a quella sui termini di prescrizione, il cui regime di sospendibilità ha sempre avuto carattere derivato (così si è sempre regolata la disciplina emergenziale in materia di terremoti: v. ad es. art. 49 co. 9°, d.-l. 17 ottobre 2016, n. 189; v. anche l'art. 10 co. 13° d.-l. 9/2020, che ha istituito la prima “zona rossa” per fronteggiare l'epidemia da coronavirus); la prospettata irragionevolezza di una disciplina che sancisse la sospensione dei termini di durata delle misure cautelari e di prescrizione ove in concreto la mancata operatività della sospensione di cui all'art. 83 co. 2°, non determini alcuna stasi del procedimento (eventuali tà che ad esempio si verifica nel caso, tutt'altro che infrequente, in cui un dibattimento provenga da un'udienza fissata prima e debba proseguire in un'udienza fissata dopo il periodo corrispondente alla “fase 1”); la circostanza che, se si aderisse alla tesi della portata autonoma e non “derivata” della sospensione stabilita dal co. 4°, l'imputato potrebbe trovarsi nell'impossibilità di esercitare la facoltà di evitare la sospensione dei termini chiedendo la prosecuzione del procedimento *ex art.* 83 co. 3° lett. b n. 2 (e ciò tutte le volte in cui il procedimento, nel periodo di tempo coincidente con la “fase 1”, non fosse interessato dalla decorrenza di alcun termine procedurale) (IBID., con dovizia di perspicue riflessioni). A tali argomenti se ne può forse aggiungere un altro, che risulterà più chiaro alla luce di quanto si dirà *infra*, § XVI: l'opportunità di privilegiare una lettura in grado di ridurre il più possibile i dubbi di legittimità cost. che aleggiano su questa disciplina. ■ Propende per la **natura derivata della sospensione** *ex co. 4°* rispetto all'intervenuta operatività della sospensione di cui al co. 2° dell'art. 83 anche la **Relazione n. 46/20**, cit., 9, secondo cui «il 4° co. dell'art. 83 rimanda al co. 2°, nel senso che subordina la sospensione della prescrizione alla sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, sicché, affinché la prescrizione non decorra, occorre che vi sia un atto al quale sia collegato un termine». ■ Ove si affermi la **natura derivata** del rinvio di cui al 4° co. – destinato dunque a operare solo in presenza di una sospensione dei termini di cui al co. 2° – si pone inevitabilmente una questione ulteriore, che discende dal fatto che il 4° co. non richiama il 1° co. dell'art. 83 d.-l. 18/2020 (il quale prescrive il differimento *ex lege* delle udienze originariamente fissate durante la “fase 1”). Con riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione, è stata proposta la possibilità di far leva sulla disciplina generale dettata dall'art. 159 c.p.: posto che l'art. 83 co. 1° individua sicuramente un caso di **sospensione del processo penale *ex lege***, dovrebbe ritenersi che «la sospensione della prescrizione trovi applicazione, con riguardo ai casi in cui l'udienza ricada nel periodo in cui è previsto il rinvio d'ufficio, sulla base della previsione generale dell'art. 159 c.p. e a prescindere dall'inserimento di una specifica previsione dettata dall'art. 83 co. 4°» (così **Relazione n. 46/2020**, cit., 9). Nel forzare i confini un precetto che dovrebbe comunque leggersi in modo tassativo, questa ricostruzione, comprensibilmente intesa a superare un evidente difetto di coordinamento tra il 4° co. Il 1° co. dell'art. 83, deve fare i conti anche con la necessità di offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 159 c.p., sulla quale si tornerà *infra*, § XVI, 2. ■ Sebbene il 4° co. nulla abbia previsto in ordine alla sospensione dei termini previsti rispetto al **sequestro** e alla **confisca di prevenzione** *ex artt.* 24

co. 2° e 27 co. 6° d. legisl. 6 settembre 2011, n. 159, la dottrina ha però proposto di valorizzare il tenore dei citati artt. 24 e 27, stando ai quali, rispettivamente, «se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi [...]», e «se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi [...]» i relativi provvedimenti perdono efficacia: infatti, il modo in cui tali disposizioni sono formulate si presta a «collocare i predetti termini di prevenzione, a differenza dei termini cautelari, nell'alveo dei termini "per l'adozione dei provvedimenti giudiziari" ricompresi nella previsione dell'art. 83 co. 2°» (MALAGNINO, *op. cit.*, 7). Stando a questa possibile lettura (che comunque parte dal presupposto che sia superabile l'assenza di un esplicito richiamo al procedimento di prevenzione, tanto nel co. 1° quanto nel 2° co. dell'art. 83: v. *supra*, § XII, 10), i termini *ex artt.* 24 e 27 del "codice antimafia" rimarrebbero sospesi sempre e comunque, e dunque «a prescindere da intervenuti rinvii o sospensioni del relativo procedimento» (MALAGNINO, *op. cit.*, 8, il quale dunque manifesta condivisibili perplessità circa l'omessa indicazione di tali termini nell'art. 83 co. 4°).

XVI. La compatibilità costituzionale della disciplina sulla sospensione dei termini prevista dal 4° co.

- 1 La dottrina si è sin da subito interrogata sull'ortodossia costituzionale di una disposizione (il 4° co. dell'art. 83 d.-l. 18/2020) che, per far fronte all'emergenza, ha inserito nel sistema – con efficacia retroattiva – nuove ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione e di durata delle misure cautelari personali.
- 2 ■ Quanto alla prima questione, molti autori denunciano la **difficoltà di conciliare** la scelta di **sospendere** i termini di **prescrizione** (che peraltro trova svariati precedenti nella legislazione emergenziale "post terremoti", già richiamata *supra*, § I) con l'**art. 25 co. 2° Cost.** (e con l'**art. 7 C.e.d.u.**). Infatti, pur essendo la normativa in esame riconducibile alla nozione di legge eccezionale e temporanea di cui al 5° co. dell'art. 2 c.p. (idonea, come tale, a derogare al principio della *lex mitior* sancito dal 4° co. del medesimo art. 2 c.p.), e pur potendo affermarsi la prevalenza della legge emergenziale sopravvenuta rispetto a quella, parimenti emergenziale, anteriore nel tempo, una simile ricostruzione sarebbe comunque poco ossequiosa dell'art. 25 co. 2° Cost., già riconosciuto operante in materia di prescrizione (così MALAGNINO, *op. cit.*, 26). Né sembra persuasiva la possibilità di "salvare" la disposta sospensione eccezionale dei termini di prescrizione facendo leva sull'art. 159 co. 1° c.p., e dunque riconoscendo in tale disposizione un rinvio mobile, tramite il quale il legislatore avrebbe assegnato rilievo preventivo a qualunque causa sospensiva della prescrizione introdotta in futuro (tale strada interpretativa è indicata, ma con scetticismo, da MALAGNINO, *op. cit.*, 26). In realtà, nel recepire una novella legislativa che estenda le ipotesi di sospensione, l'art. 159 co. 1° c.p. può operare solo rispetto ai fatti-reato commessi dopo l'entrata in vigore della novella stessa (in tal senso v. FIDELIO-NATALE, *op. cit.*, il quale ricorda come Corte cost. 94/114 avesse evidenziato che il regime delle cause di sospensione del corso della prescrizione *ex art.* 159 c.p. va sottoposto al principio di legalità cristallizzato dall'art. 25 Cost.; v. anche MALAGNINO, *op. cit.*, 26, nonché MADIA, *Giurisprudenza penale web*, 20, f. 5, 3). Stando a questa ricostruzione, quindi, «in forza del principio di irretroattività, il nuovo

caso di sospensione della prescrizione introdotto dalla legge temporanea riguarderà solo i reati commessi nel periodo della sua vigenza, ossia fra il 17-3-20 e l'11-5-20, mentre sarà inapplicabile a tutti i fatti commessi prima del 17 marzo 2020 così come a quelli commessi dal 12 maggio 2020 in poi» (così MAZZA, *A. pen.* 20, f. 1, 7; DINACCI, *ivi* 20, f. 2, 8).

■ Per la **tesi contraria**, l'applicazione della sospensione del corso della prescrizione anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disciplina emergenziale, oltre a riconoscere effetto utile a una norma pensata proprio per essere retroattiva, non si scontrerebbe con l'art. 25 co. 2° Cost., che nasce per scongiurare abusi dell'autorità e non può dunque essere impropriamente invocato rispetto alla paralisi del sistema giudiziario determinato dall'emergenza. Non ultimo, andrebbe considerata la coesistenza, accanto a una dimensione sostanziale, di una dimensione anche processuale all'istituto della prescrizione, senza che in senso opposto possano essere ricavati argomenti decisivi da Corte cost. 18/115 (GATTA, *Sist. pen.* 4 aprile 2020, 14). Secondo tale A., dunque, se la prescrizione non è ancora maturata quando il relativo termine viene sospeso, la legge emergenziale non rende punibile un fatto non punibile, e dunque la *ratio* del principio di irretroattività è salvaguardata (*ivi*). Fortemente critico – e con accenti di vivace polemica – rispetto alla presa di posizione appena riportata è FLORA, *Penale. Diritto e procedura*, 12 maggio 2020, che aderisce alla prima tra le due tesi appena riportate. ■ Sul punto, va detto che quando è stata chiamata ad applicare disposizioni di segno analogo rispetto alla prescrizione (varate in occasione di altre calamità naturali), la **giurisprudenza** le ha evidentemente ritenute applicabili: v. ad es. C 24-9-14, S., 260450, e C 23-3-18, Bovi, 272918; senonché, in proposito la dottrina ha osservato che tali pronunce non hanno affrontato il problema inerente alla legittimità costituzionale della scelta legislativa ad esse sottesa (MADIA, *op. cit.*, 4).

■ Mentre questo contributo era in bozze, la tesi del contrasto del 4° co. dell'art. 83 d.-l. 18/2020 con il capoverso dell'art. 25 Cost. (fondata sul presupposto che la disposizione trovi applicazione anche rispetto ai reati commessi prima della sua entrata in vigore) è sfociata nel promovimento della questione dinanzi alla Corte cost.: v. Trib. Siena 21-5-20 (con due provvedimenti che si possono leggere in *Sist. pen.* 27 maggio 2020, nota GATTA), nonché (per contrasto anche con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 7 C.e.d.u.), Trib. Spoleto 27-5-20. ■ La questione si propone non solo per la "fase 1" ma, in modo ancora più critico, anche per la "fase 2" (v. *infra*, § XVII), nonché rispetto alla disciplina particolare prevista per i procedimenti che pendono dinanzi alla S.C. (v. *infra*, § XVIII). ■ Con riferimento alla **sospensione dei termini di durata delle misure cautelari** (e in particolare modo della custodia in carcere), una parte della dottrina ha prospettato una questione simile, muovendo dal presupposto che, pur rimanendo ontologicamente e finalisticamente distinta dalla pena, la coercizione cautelare si avvicina a quest'ultima da un punto di vista morfologico (così come confermato dal contenuto dell'art. 657): essendo il bene giuridico coinvolto da entrambi gli istituti parimenti la libertà personale, la garanzia dell'art. 25 co. 2° Cost. andrebbe dunque estesa anche a tutte le misure incidenti sulla libertà personale (MAZZA, *op. cit.*, 8 s., con ampi riferimenti testuali a NOBILI, *F. it.*, 82, I, 2138;

nello stesso senso v. DINACCI, *op. cit.*, 10, FLORA, *op. cit.*, STORTONI, *op. cit.*). Questa impostazione teorica non è nuova ma alquanto risalente (v. i riferimenti riportati da MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, 213), ma da decenni non incontra più i favori della giurisprudenza, tanto costituzionale quanto di legittimità; nondimeno, essa potrebbe trovare nuova linfa nella dimensione attribuita in sede europea alla nozione autonoma di materia penale, e dunque applicarsi quantomeno rispetto alle misure restrittive imposte o comunque in corso dopo il giudizio di primo grado (così MAZZA, *A. pen.*, cit., 10).

8 ■ Rispetto a questa seconda questione, i dubbi di legittimità costituzionale possono affievolirsi ove si consideri che l'imputato sottoposto a misure cautelari ha la possibilità di chiedere che si proceda, così neutralizzando l'effetto dell'art. 83 co. 4° d.l. 83/2020. Nondimeno, considerato che – come si vedrà (*infra*, sez. II) – lo svolgimento del processo nell'era emergenziale può subire significative deviazioni rispetto al modello ordinario, l'imputato che intenda optare per il processo a trattazione immediata finisce per doversi accontentare di un rito meno garantito (v. in tal senso Direttivo della Associazione tra gli studiosi del processo penale "G. D. Pisapia", *Osservazioni sulle disposizioni eccezionali per la giustizia penale nell'emergenza COVID-19*, in *Sist. pen.* 13 aprile 2020).

XVII. Il possibile differimento delle udienze e la sospensione dei termini nella "fase 2"

1 ■ Le disposizioni finora esaminate non esauriscono la disciplina emergenziale in grado di incidere sui tempi di trattazione dei procedimenti e sulla materia dei termini: esse riguardano infatti la sola "fase 1" (che come più volte ricordato ha visto estesa la propria durata fino ad abbracciare il periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020). A tali disposizioni si aggiunge anche il 9° co. dell'art. 83, che si riferisce ai casi in cui, durante la successiva "fase 2", i capi degli uffici abbiano deciso di disporre il differimento delle udienze, secondo quanto consentito dall'art. 83, co.

2 7° lett. g. ■ Se infatti per la "fase 1" il differimento delle udienze è stabilito *ex lege* (e salve le deroghe previste dal co. 3°), per la "fase 2" il legislatore ha optato per una soluzione più elastica, che – facendo salve le eccezioni indicate al comma 3 dell'art. 83 d.l. 18/2020 – assegna ai capi degli uffici la possibilità di prevedere anche il rinvio delle udienze a data successiva a quella in cui si chiuderà la "fase 2" medesima: questa è solo una delle azioni messe a punto per affrontare la "fase 2" (e descritte dal 7° co. dell'art. 83, su cui si tornerà *infra*, § XIX), che consente, assegnando discrezionalità ai capi degli uffici, di individualizzare la risposta per meglio calibrare la ripresa delle attività. ■ Al netto degli interventi operati dall'art. 36 d.l. 23/2020 e dall'art. 3 d.l. 28/2020, la durata della "fase 2" risulta allo stato ricompresa tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020:

3 l'arco temporale del rinvio che può esser disposto dal capo dell'ufficio giudiziario è infatti stato ampliato per effetto dell'art. 3, lett. i, d.l. 28/2020, che ha sostituito la data del 30 giugno 2020 con quella del 4 31 luglio 2020 nel dettato. ■ Tale disciplina riguarda tutti i procedimenti penali, ma non quelli già approdati (fisicamente) al giudice di legittimità, per i quali il combinato disposto dei co. 3 *bis* e 12 *ter* dell'art. 83 d.l. 18/2020 stabilisce una disciplina particolare (su cui v. *infra*, § XVIII). ■ Entrando nel dettaglio, 5 ove i capi degli uffici abbiano deciso di rinviare le

udienze rispetto alla finestra temporale racchiusa tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020, nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303, 308, 309 co. 9°, 311 co. 5° e 5 *bis* e 324 co. 7° rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato, e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020. ■ Il raggio applicativo della sospensione dei termini che può operare nella "fase 2" è dunque più circoscritto rispetto a quello designato per la "fase 1" dai co. 2° e 4° dell'art. 83 d.l. 18/2020. Limitando l'analisi alla disciplina processuale penale, la **sospensione riguarda** infatti: il termine di prescrizione dei reati per i quali si procede; i termini di fase e i termini complessivi della custodia cautelare (con esclusione dei termini massimi di fase e del termine massimo finale di cui all'art. 304 co. 6° non richiamati); i termini di durata massima delle misure cautelari personali diverse da quelle custodiali; il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro cui il tribunale deve decidere sulle richieste di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive (da notare che invece non è prevista la sospensione degli altri due termini perentori che contrassegnano la procedura *ex art.* 309, prescritti dai co. 5° e 10 rispettivamente per la trasmissione degli atti alla cancelleria del tribunale della libertà ad opera dell'autorità giudiziaria procedente e per il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria); i termini entro i quali, in caso di riesame del decreto di sequestro, deve essere proposta e deve essere decisa l'impugnazione, anche rispetto all'ipotesi in cui l'interessato abbia richiesto il differimento dell'udienza (termini tutti ordinatori, a differenza di quanto previsto per il riesame personale); il termine (trenta giorni dalla ricezione degli atti) entro il quale la Corte di cassazione deve decidere il ricorso contro i provvedimenti adottati dal tribunale del riesame in materia cautelare personale (riesame e appello); i termini entro i quali il giudice del rinvio, in caso di annullamento dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva oggetto di riesame, deve decidere (dieci giorni dalla ricezione degli atti) e deve depositare l'ordinanza (trenta giorni dalla decisione). ■ A questi termini, concernenti il rito penale, la disposizione affianca anche quelli previsti dagli artt. 24 co. 2° e 27 co. 6° del c.d. "codice antimafia" per il **sequestro** e la **confisca di prevenzione**, così mostrando quell'attenzione per il procedimento di prevenzione che è invece carente nella disciplina della "fase 1" (v. *supra*, § X, 2, XII, 10, XV, 7). ■ A proposito di questa disciplina, in dottrina è stato osservato come la legge abbia «riservato ai capi degli uffici una prerogativa non riconosciuta neanche a se stessa», ove si consideri che nel periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e l'11 maggio 2020 sono indifferibili *ex lege* i procedimenti in cui i termini cautelari *ex art.* 304 co. 6° scadono entro il semestre successivo all'11 maggio 2020, mentre gli stessi procedimenti sono differibili sino a oltre il 31 luglio 2020, per scelta del capo dell'ufficio, *ex art.* 83 co. 7° lett. g d.l. 18/2020: infatti, l'esclusione stabilita dal co. 2° dell'art. 36 riguarda i soli co. 1° e 2° dell'art. 83 (così MALAGNINO, *op. cit.*, 30). ■ In generale, questa disciplina enfatizza le **perplexità di ordine costituzionale** già segnalate *supra*, § XVI. Infatti, ove il corso della prescrizione sia sospeso «per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del co. 7°, lett. g, e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020», esso è dettato «non "dalla legge", ma "in base alla legge", che rin-

via – *per relationem* – a provvedimenti che: (i) non sono ancora esistenti al momento dell'adozione della legge; (ii) sono adottabili dai dirigenti degli uffici nell'esercizio di un potere amministrativo che è determinato dalla legge soprattutto sotto il profilo procedurale (l'interlocuzione con le altre autorità), ma disciplinato piuttosto vagamente quanto ai parametri che devono guidare l'esercizio della discrezionalità amministrativa; (iii) non sono nemmeno soggetti ad impugnazione» (il virgolettato è tratto da FIDELIO-NATALE, *op. cit.*). ■ Sul piano applicativo, in dottrina è stata segnalata una **prassi** che riguarda il contenuto di provvedimenti emessi dai capi degli uffici ai sensi dell'art. 83 co. 7° lett. g. Stando al tenore della disposizione, questo potere di disporre il rinvio delle udienze dovrebbe riguardare i soli procedimenti con udienza fissata nella finestra temporale corrispondente alla "fase 2": e dunque con udienza fissata nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 (mentre la sospensione *ex lege* concernente la "fase 1" dovrebbe coprire esclusivamente il periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020). Se questo è vero, il dato empirico emerso al termine della "fase 1" ci offre però la «granitica tendenza degli organi giudicanti a sospendere *sempre* la prescrizione oltre la barriera del 15 aprile [ora 11 maggio 2020], sino al 30 giugno [ora 31 luglio 2020] (se la prosecuzione dell'istruzione dibattimentale è differita ad una data successiva)», e dunque senza distinguere tra i procedimenti le cui udienze fossero originariamente fissate nel periodo corrispondente alla "fase 1" (9 marzo/11 maggio 2020) e quelle con udienza fissata nella "fase 2". Questa prassi, in linea con lo spirito complessivo della legislazione qui in esame, non sembra però conforme al dato testuale, che non può essere manipolato a scapito dell'imputato per i dibattimenti con udienza fissata tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 (così MADIA, *op. cit.*, 7). Per riflettere su questo stesso tema v. anche *Relazione n. 46/20*, cit., 13. ■ A norma dell'art. 83 co. 10° d.-l. 18/2020, ai fini del computo di cui all'art. 2° l. 24 marzo 2001, n. 89 (**ragionevole durata** del processo), nei procedimenti rinviati in forza della disciplina emergenziale non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020.

XVIII. La peculiare disciplina per i procedimenti dinanzi alla S.C. ■ La l. di conversione del d.-l. 18/2020 ha introdotto una disciplina particolare e specifica rispetto al giudizio di legittimità, che ha subito alcune variazioni con il d.-l. 28/2020, di poco successivo. Oltre a quelle sin qui esaminate, applicabili a tutti i procedimenti penali (e dunque anche a quelli approdati alla S.C.), rilevano dunque anche le disposizioni specifiche racchiuse nei co. 3 *bis* e 12 *ter* dell'art. 83 d.-l. 18/2020, ■ Al netto delle variazioni apportate con il d.-l. 28/2020, il **co. 3 bis dell'art. 83 d.-l. 18/2020** stabilisce che nei «**procedimenti pendenti dinanzi alla S.C. e pervenuti alla relativa cancelleria nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020**, il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il **31 dicembre 2020**». A uno sguardo attento, il precetto tradisce un difetto di formulazione, tale da renderlo poco utile allo scopo assegnatogli dagli estensori. Infatti, così come rilevato dalla *Relazione n. 46/2020*, cit., 11, **l'uso della congiunzione "e"** fa sì che, per operare, la norma postuli la contestuale sussistenza di **entrambi** i requisiti descritti: e dunque sia la pendenza

dinanzi alla S.C., sia la circostanza che il procedimento sia pervenuto alla cancelleria della S.C. nel periodo compreso tra il 9 marzo il 31 luglio 2020. Così intesa, la disposizione è destinata a trovare applicazione a un numero limitato di procedimenti (specie considerando che il forte rallentamento delle attività giudiziarie determina uno scarso afflusso di procedimenti alla S.C. nel periodo emergenziale); nondimeno, una diversa esegesi (che punti su una lettura disgiunta dei due requisiti) è assai difficile da patrocinare, e non solo per via del dato letterale, ma anche sulla scorta del raffronto con il co. 12 *ter* dell'art. 83 d.-l. 18/2020, il cui contenuto (di cui si dirà subito) conferma ulteriormente il ridotto ambito operativo del co. 3 *bis*. Ne consegue una palese incongruenza logica (anch'essa segnalata da *Relazione n. 46/20*, cit., 14): per come scritta, la disciplina riconosce un termine di prescrizione più ampio ai procedimenti iscritti dal 9 marzo al 31 luglio 2020, mentre, per i procedimenti già pendenti, dovrebbe applicarsi il ben più limitato regime ordinario (anche perché «l'aver collegato la sospensione dei termini di prescrizione alla sospensione dei termini di cui al co. 2° comporta che tutti i procedimenti pendenti, non ancora fissati in udienza entro il periodo di sospensione, non beneficerebbero della sospensione dei termini di prescrizione»; sui rapporti tra co. 4° e co. 2° dell'art. 83, v. *supra*, § XV). ■ Ancora: sempre rispetto al giudizio di legittimità, il co. 12 *ter*, vigente a partire dal 30 aprile 2020 e operativo sino al 31 luglio 2020, stabilisce che, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli artt. 127 e 614, la S.C. procede in camera di consiglio senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale formuli richiesta di discussione orale. ■ L'eliminazione emergenziale della partecipazione in presenza è sopperita da un contraddittorio cartolare così scandito: entro il **quindicesimo giorno precedente l'udienza**, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della S.C. a mezzo di posta elettronica certificata; la cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, inviato alla cancelleria della S.C. a mezzo PEC. In tali ipotesi, la deliberazione collegiale è destinata a svolgersi con collegamento a distanza, secondo quanto stabilito dal comma 12 *quinquies* (v. *infra*, sez. II, § XXVIII). ■ La possibilità di svolgere l'udienza di discussione è rimessa a una eventuale richiesta – scritta e trasmessa a mezzo PEC alla cancelleria – formulata dal procuratore generale o dal difensore entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza. La richiesta formulata da parte di uno di tali soggetti identifica l'unico caso in cui ha luogo la trasformazione delle udienze *de plano* in udienze camerali e udienze pubbliche, non essendo previste ulteriori ipotesi derogatorie a questa regola generale dettata dal contesto emergenziale (così *Relazione n. 46/20*, cit., 22). ■ Stando sempre al co. 12 *ter*, le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. 27/2020 di conversione del d.-l. 18/2020 (30 aprile 2020) sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale (secondo un meccanismo simile a quello previ-

sto dal 2° co. dell'art. 83 per i c.d. "termini a ritroso"). Tale precetto non può però trovare applicazione nei procedimenti indicati dal 3° co. dell'art. 83 d.l. 18/2020: infatti, i co. 6° e 7° lett. g dell'art. 83 stabiliscono che il capo dell'ufficio giudiziario può disporre il rinvio delle udienze a data successiva a quella del 31 luglio 2020, ma «con le eccezioni di cui al co. 3°». ■ Il modello procedimentale descritto dall'art. 83 co. 12 *ter* fa **largo riferimento alla PEC**, che durante il periodo di vigenza di tale disciplina deve essere impiegata: dal procuratore generale, per presentare le proprie conclusioni; dalla cancelleria, per trasmettere tali conclusioni ai difensori delle parti private; da queste ultime, che trasmettono le proprie conclusioni, come pure l'eventuale richiesta di discussione orale, sempre via PEC. In proposito, è utile segnalare un passaggio della *Relazione n. 46/20*, cit., 24, in cui si rammenta la **cogenza solo eccezionale** di tale disciplina, richiamando i precedenti con cui la S.C. ha negato l'ammissibilità di istanze o impugnazioni presentate dalle parti mediante posta elettronica certificata. ■ Infine, il medesimo co. 12 *ter* stabilisce un'altra ipotesi di possibile sospensione dei termini di prescrizione (che va ad aggiungersi a quelle previste dai co. 3 *bis*, 4 e 9 art. 83 d.l. 18/2020), racchiusa nell'ultima parte del precetto: se la **richiesta di discussione orale** è proposta dal difensore del ricorrente (meglio sarebbe stato formulare la disposizione impiegando, anziché la parola "ricorrente", quella di "imputato"), i **termini di prescrizione e di custodia cautelare** sono **sospesi** per il tempo in cui il procedimento è rinviato. Quest'ultima disposizione pone l'imputato dinanzi a una scelta: esercitare appieno il proprio diritto di difesa, subendo però la sospensione dei termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare; in alternativa, accettare la procedura a contraddittorio cartolare. ■ La disposizione menziona genericamente i «**termini di custodia cautelare**», senza specificazioni ulteriori: non è dunque chiaro se essa si riferisca ai soli termini di cui all'art. 303 o anche a quelli, tenuti fermi da tutte le disposizioni riguardanti anche la "fase 1", di cui all'art. 304 co. 6°; in proposito, è preferibile ritenere che questi ultimi non si sospendano: una diversa lettura sarebbe poco coerente con la disciplina approntata per la "fase 1", disegnata attorno a un rischio epidemiologico maggiore rispetto a quello che dovrebbe connotare la "fase 2", dedicata alla ripresa delle attività. ■ Infine (e analogamente a quanto già fatto rispetto alla peculiare disciplina prevista per i procedimenti che pendono dinanzi alla S.C.), si rinvia a quanto riportato *supra*, § XVI, dove si sono descritte le **perplexità** di ordine costituzionale generate dal 4° co. dell'art. 83 d.l. 18/2020, e che si pongono in termini forse **ancor più pregnanti** osservando la disciplina preposta alla "fase 2", caratterizzata dal potere discrezionale di differire la celebrazione delle udienze accordato direttamente ai capi degli uffici, per di più senza un'adeguata definizione dei relativi parametri decisionali.

XIX. Le indicazioni legislative per le attività destinate a svolgersi (nella "fase 1" e nella "fase 2"). ■ Tanto la "fase 1", quanto la "fase 2" si caratterizzano per una serie di **disposizioni speciali** – aventi anch'esse natura **eccezionale e temporanea** – volte a regolare alcuni aspetti dello svolgimento dell'attività giudiziaria (comunque destinata a svolgersi, sia pure in modo rarefatto, anche nel periodo compreso tra il 29 marzo e l'11 maggio 2020). ■ Se si eccettuano le

specifiche disposizioni dedicate al procedimento dinanzi alla S.C. (peraltro da coordinarsi con quelle più generali), già riepilogate *retro*, XVIII, e la regolamentazione concernente l'attività da svolgersi mediante collegamenti a distanza, che per la loro rilevanza sono oggetto di un approfondimento a sé stante (v. *infra*, sez. II), le indicazioni normative che vengono qui in considerazione sono tutte racchiuse nei co. 6° e 7° – che riconoscono ai capi degli uffici giudiziari il potere di adottare determinate misure organizzative (intese a conciliare lo svolgimento dell'attività giudiziaria e della salute pubblica) – e nei co. 13°, 14° e 15° dell'art. 83 d.l. 18/2020, in tema di comunicazioni e notificazioni. ■ Quanto al primo gruppo di previsioni, il co. 6° disegna il percorso burocratico preposto a scegliere le misure organizzative volte a «evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone». In particolare, nell'adottare le misure organizzative, i capi degli uffici giudiziari devono sentire innanzitutto l'**autorità sanitaria regionale**; poi il consiglio dell'ordine degli avvocati del foro di riferimento (parere obbligatorio ma non vincolante). Tali misure organizzative, «anche relative alla trattazione degli affari giudiziari», devono consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal ministero della salute, anche d'intesa con le regioni, dal dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri, dal ministero della giustizia e dalle prescrizioni adottate con d.p.c.m. ■ A seguire, il co. 7° elenca una serie di misure che «possono essere adottate» per assicurare le finalità di cui al comma 6°: la limitazione dell'accesso al pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso a chi debba svolgervi attività urgenti (lett. a); della limitazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, della chiusura al pubblico (lett. b); la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche per via telefonica o telematica, e dell'adozione di ogni altra misura necessaria a evitare assembramenti (lett. c); l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (lett. d); la celebrazione a porte chiuse, ex art. 472 comma 3° c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze (lett. e). ■ Ad avviso di chi scrive, non è così chiaro il rapporto tra il 7° co. e il co. precedente; anche se l'uso di due diverse espressioni verbali – «i capi degli uffici giudiziari [...] adottano» (co. 6°) e «capi degli uffici giudiziari possono adottare» (co. 7°) – induce a ritenere che le misure specificamente indicate nel 7° co. possano essere decise a prescindere dal rispetto del percorso interlocutorio per adottare le misure organizzative indicato dal co. 6°. ■ Le misure appena riportate (elencate dal 7° co.) riguardano la "fase 2", per la quale non opera il regime generalizzato di differimento *ex lege* delle udienze (di cui al 1° co. dell'art. 83 d.l. 18/2020) e di sospensione dei termini procedurali (di cui al 2° co.); ma, in virtù del rinvio operato dal co. 5°, le stesse possono essere adottate – limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa – anche durante la "fase 1". Oltre a tali misure, e solo per la "fase 2", i capi degli uffici possono prevedere il «rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al co. 3°» (v. *supra*, § XVII). In sostanza: il rinvio delle udienze che rispetto alla "fase 1" è

deciso direttamente dal legislatore (salvo deroghe), per la "fase 2" può essere disposto dai dirigenti degli uffici. ■ Nel descrivere la disciplina dedicata al possibile differimento delle udienze nella "fase 2" (*supra*, § XVII, 10), si è svolta una constatazione che può essere riferita anche a tutte le altre misure appena richiamate: l'art. 83 d.-l. 18/2020 non esplicita i parametri che dovrebbero guidare le eventuali assunzione e modulazione di tali misure. Sebbene questa lacuna possa essere colmata alla luce della *ratio* di tali interventi (ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia), e sebbene la possibilità di varie soluzioni possa giustificarsi per fronteggiare un andamento epidemiologico "a macchia di leopardo" sul territorio nazionale, va segnalata una certa **disomogeneità** nelle soluzioni concretamente privilegiate dai diversi capi degli uffici, con differenze che possono anche interferire con l'esercizio dei diritti delle parti nel processo. In proposito, si è efficacemente parlato di una «fioritura di protocolli operativi tali da contribuire a delineare in modo inedito una procedura penale dell'emergenza sanitaria» (AMODIO-CATALANO, *op. cit.*, 272). ■ Il secondo gruppo di previsioni, dedicato a comunicazioni e notificazioni, si colloca nei co. 13° e ss. Stando al 13° co., le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del medesimo art. 83 e dell'art. 10 d.-l. 9/2020 sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali (art. 16 d.-l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. l. 17 dicembre 2012, n. 221) o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della giustizia (DGSIA). Stando al 14° co., e allo scopo di snellire il lavoro delle cancellerie, le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al 13° co. **agli imputati e alle altre parti** sono eseguite **mediante invio** all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del **difensore di fiducia**, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. Infine, il 15° co. prevede che tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai co. 13° e 14°, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16 co. 10° d.-l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. l. 17 dicembre 2012, n. 221. ■ Rispetto al tema delle comunicazioni e dei c.d. "depositi telematici" presso le procure della Repubblica, si segnala anche l'importanza delle disposizioni di cui ai co. 12 *quater*.1 e 12 *quater*.2, che verranno esaminate *infra*, sez. II, § XXVII, 3).

1 **XX. Profili sanzionatori.** ■ L'eventuale celebrazione di un'udienza preclusa dal co. 1°, come pure il mancato rispetto del 2° co. (e dunque il compimento di una delle attività procedurali che presuppongono l'intervento decorso di un termine procedurale senza che nel computo si tenga conto del prolungamento del termine determinato dalla sospensione di cui a tale disposizione) determina una **nullità a regime intermedio**, ai sensi della lett. *b* o *c* dell'art. 178. La normativa in esame contribuisce infatti a disciplinare (a seconda dei casi) «le modalità di partecipazione al giudizio del p.m. o quelle attraverso cui si estrinsecano l'intervento delle parti private e l'assistenza prestata in loro favore dai difensori» (così, rispetto

alla sospensione feriale dei termini, SCHELLINO, in CHIAVARIO, *Norm. compl.*, II, 227; nello stesso senso, in giurisprudenza, e con la specificazione che trattasi di nullità suscettibile di sanatoria *ex* artt. 180 e 182, v. fra le altre C 1°-12-09, p.m. in c. A.K.V., 245750, o C 7-2-14, Rugeri, 259571). ■ A parere di chi scrive, almeno in astratto non pare invece problematica l'ipotesi inversa, che può ad es. verificarsi ove l'interessato chieda la prosecuzione del procedimento qualora il regime di sospensione delle attività disegnato dai primi due commi dell'art. 82 d.-l. 18/2020 sia derogabile su istanza del soggetto investito dal procedimento (v. le relative ipotesi *supra*, § XII). Si pensi alla fattispecie in cui, nonostante la richiesta dell'imputato, l'udienza dibattimentale originariamente fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 venga comunque rinviata d'ufficio: in questi casi, deve infatti ritenersi che il giudice conservi inalterata la possibilità di differire le udienze (anche per esigenze organizzative dell'ufficio: così CASTIGLIA, *Sist. pen.* 20, f. 5, 328); semplicemente, all'istanza dell'imputato (o del suo difensore) dovrà comunque riconoscersi l'effetto di "sbloccare" la sospensione dei termini prevista dai co. 2° e 4° dell'art. 83 d.-l. 18/2020. In astratto, quindi, la disciplina in esame non sembra ingenerare particolari questioni; tuttavia, l'assenza di sbarramenti temporali entro cui presentare l'istanza affinché si proceda potrà risultare problematica in concreto: è infatti facile prevedere che domande formulate a ridosso dell'udienza (e meramente strumentali a neutralizzare la sospensione dei termini) possano essere ricondotte all'ampia categoria dell'**abuso del diritto** (sulla specifica questione v. *supra*, § XIII, 9). ■ Un problema diverso può riguardare l'ipotesi in cui l'indifferibilità venga dichiarata discrezionalmente, rispetto a procedimenti che presentano carattere di **urgenza** per la necessità di assumere prove indifferibili. A proposito dell'art. 240 *bis* disp. att. (che genera un dubbio analogo), la dottrina in passato si è mostrata divisa: accanto a chi ritiene che, ove sia intervenuta l'ordinanza che dichiara l'urgenza del processo, le parti non possano mai lamentare di essere state private del beneficio della sospensione, neppure ove l'ordinanza sia stata emessa in assenza dei requisiti (MONTONE, *G. pen.* 73, III, 389), altri autori ritengono che, ove la dichiarazione di urgenza sia decisa in carenza dei presupposti, l'inopugnabilità della relativa ordinanza non osti a che la sua nullità possa essere rilevata («nei modi ordinari») (SARACINO, *G. it.* 89, II, 207).

SEZIONE II Procedimento a distanza (Giovanni Paolo Voena)

1 **I. Emergenze processuali e scelte tecnologiche.** ■ L'impiego delle moderne tecnologie per affrontare l'emergenza causata dalla pandemia del Covid 19 sull'amministrazione giudiziaria era scontata e, di conseguenza, l'impiego di forme di processo a distanza, volte, per loro natura, ad eliminare ogni contatto fisico tra le persone. La prima applicazione di strumenti riportabili ad una forma di **partecipazione a distanza** risale ad un provvedimento la cui introduzione si fondava, per l'appunto, su una situazione emergenziale: l'art. 7 d.-l. **8 marzo 1992, n. 306**,

conv. l. 7 agosto 1992, n. 356. Nel preambolo del decreto si affermava l'esistenza di una «straordinaria necessità di rafforzare gli strumenti processuali, di prevenzione e di repressione nei confronti della criminalità organizzata, intervenendo in materia... di coloro che collaborano». Nell'intento di proteggere la vita dei collaboratori di giustizia, vittime di attentati, troppo spesso riusciti, si introdusse, in un tempo segnato dal massimo attacco della criminalità organizzata a coloro che erano reputati i primi servitori dello Stato, «l'esame a distanza», ora ridisegnato dall'art. 147 *bis* disp. att.; di lì a pochi anni, in un momento nel quale la criminalità organizzata di stampo mafioso strumentalizzava l'esercizio del diritto di difesa per ottenere trasferimenti da un penitenziario ad un altro per rinsaldare i legami del sodalizio criminoso, è seguita l'immissione, ad opera della **l. 7 gennaio 1998, n. 11**, della «partecipazione al dibattimento a distanza», ora rimodellato dall'art. 146 *bis* disp. att. (cfr., per lo stretto nesso con individuate esigenze emergenziali, BUZZELLI, *Le modifiche alla disciplina della partecipazione a distanza*, in GIULIANI-ORLANDI, *Indagini preliminari e giudizio*, 82; RIVELLO, *D. pen. cont.*, 31 luglio 2017, 2). ■ I successivi ampliamenti della portata dei due istituti, ora sfociati nella **l. 23 giugno 2017, n. 103** e divenuti operativi a far tempo dal 16 febbraio 2019, si caratterizzano, per quel che qui preme, per due aspetti fondamentali: da un canto, la **costruzione**, anche se talora lacunosa o imprecisa, **delle modalità** con cui deve svolgersi il collegamento con la postazione remota, dall'altro, la scelta di **non individuare**, neanche tramite un mero rinvio da parte della legge, **gli strumenti** per realizzare la partecipazione a distanza, così da consentirne un facile adeguamento della modalità alle ben prevedibili evoluzioni tecnologiche. La normativa di cui qui si discorre non ha seguito una simile impostazione. Da principio, il **d.-l. 2 marzo 2020, n. 9** non si occupava dell'argomento, in seguito l'art. 2 co. 7° **d.-l. 8 marzo 2020, n. 11** (pressoché testualmente riprodotto dall'art. 83 co. 12° d.-l. 17 marzo 2020, n. 18) ha reso praticabile la partecipazione all'udienza mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto (cfr. SANTALUCIA, *Giustizia insieme*, 9 marzo 2020). ■ Durante il periodo della sospensione dell'attività giudiziaria si è fatto ricorso a forme di processi a distanza a seguito di protocolli sottoscritti da magistrati ed avvocati (criticamente MAZZA, *A. pen.* 20, f. 1, 3 nonché, diffusamente, quale pericolosa anticipazione delle mosse legislative, AMODIO-CATALANO, *Sist. pen.* 20, f. 5, 272). La **l. 24 aprile 2020, n. 27**, nel convertire con emendamenti il d.-l. 18/2020, ha abrogato le previsioni dei d.-l. 9 e 11/2020 (nonché, sebbene qui non rilevi, del d.-l. 9 marzo 2020, n. 14) ma si è preoccupata di sancire che rimangono «**validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici** che siano sorti sulla base» di quei provvedimenti legislativi (cfr. art. 1 co. 2° l. 27/2020, poi ribadito, alla lettera, dal Comunicato del Ministero della giustizia, *G.U.* 2 maggio 2020, n. 120, Serie gen., 45). Si è osservato (SANTALUCIA, *Giustizia insieme*, 1° maggio 2020) come la l. 27/2020 consideri non solo gli effetti prodotti, ma, altresì, la validità degli atti e provvedimenti posti in essere *medio tempore*. Da qui la conclusione per cui «ogni determinazione organizzativa già adottata resta ferma pur quando non sia stata materialmente comunicata ai soggetti che ne sono i destinatari e, quindi,

prima ancora che gli effetti si siano potuti produrre»: si ovvierebbe così, alla possibile incidenza negativa generata dai rimaneggiamenti normativi che avrebbero posto «nel nulla provvedimenti già adottati sotto la vigenza delle disposizioni di legge ormai superate». Il **d.-l. 30 aprile 2020, n. 28** difetterebbe di una norma analoga perché non vi figurano disposizioni che sostituiscono quelle contenute nel d.-l. 18/2020 in ordine ai profili organizzativi: esso incide, invece, sulle modifiche apportate dalla legge di conversione 27/2020, la quali, essendo la legge pubblicata il 29 aprile, acquistano, per regola, efficacia a partire dal 30 aprile, ossia lo stesso giorno in cui è avvenuta la pubblicazione del d.-l. 28/2020 (a sua volta entrato in vigore il giorno successivo). Quest'ultimo provvedimento non è in grado di «travolgere atti già emanati in forza di una base normativa precedente per il semplice fatto che tali atti non esistono e non possono esistere dato che la base normativa modificata è entrata in vigore appena il giorno prima della pubblicazione del decreto legge che l'ha modificata». Nel senso che l'accavallarsi dei provvedimenti «conferma una situazione di grave confusione legislativa ed alimenta qualche dubbio sull'utilizzazione del decreto quale una sorta di terzo tempo» v. GIALUZ, *Sist. pen.* 1° maggio 2020.

II. Gli spazi fruiti dagli organi amministrativi. ■ Il collegamento da remoto in vigore dal 12 maggio al 31 luglio 2020 è disciplinato, alla data del **6 giugno 2020**, dall'art. 83, come introdotto dal d.-l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 27/2020 e poi modificato dal d.-l. 28/2020. Al netto delle contorsioni attorno all'ambito oggettivo del collegamento da remoto e della delimitata efficacia temporale, la stratificazione normativa si discosta dalle passate esperienze perché non si è impegnata quasi per nulla a costruire una **disciplina compiuta** del nuovo istituto, mentre ha espressamente demandato ad un **organo amministrativo** la determinazione delle **modalità tecniche** con cui avviene il collegamento. Con provvedimento **n. 4223 del 20 marzo 2020**, la **Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati** presso il Ministero della giustizia (DGSIA), tramite il suo Direttore aveva statuito, all'art. 3, che le udienze penali già considerate dall'art. 83 co. 12° d.-l. 18/2020 si svolgessero, ove possibile, utilizzando gli strumenti di **videoconferenze** già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari di cui all'art. 146 *bis* disp. att. Solo in via alternativa, si era previsto il ricorso a collegamenti da remoto contemplati dall'art. 2, relativo alle udienze civili, adottando i programmi al momento disponibili dall'amministrazione, denominati *Skype for Business* o *Teams*, purché non fosse necessario «garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore e qualora il numero degli imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità». Si prestava così il fianco alla critica secondo cui, dovendosi sempre garantire la riservatezza delle comunicazioni tra imputato e difensore, ne doveva, a fil di logica, discendere la non utilizzabilità delle tecnologie che non fossero in grado di assicurare quel risultato (AMODIO-CATALANO, *op. cit.*, 278, nt. 23). ■ L'autorità amministrativa, con provvedimento pubblicato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia il **21 maggio 2020**, è tornata a disciplinare la materia, disponendo (art. 10) la cessazione di efficacia delle

previsioni contenute nel precedente provvedimento direttoriale. Il nuovo provvedimento mostra di aver tenuto in qualche modo conto delle critiche elevate sul piano della legittimità costituzionale a quello precedente (*infra*, § III), non impegnandosi sui profili processuali, ma limitandosi a specificare la tipologia dei collegamenti di volta in volta utilizzabili. Nella concezione ministeriale, già resa esplicita nell'art. 1 dedicato all'ambito applicativo del provvedimento, il collegamento da remoto disciplinato integra **solo uno degli strumenti di partecipazione a distanza** utilizzabile «per lo svolgimento delle udienze civili, delle udienze penali e degli atti delle indagini preliminari, ivi compresi gli interrogatori, come previsto dall'art. 83, commi 7, lett. f), 12, 12 *bis* e 12 *quater* e 12 *quinquies*» della stratificazione legislativa sopra evidenziata. L'osservazione trova conferma nell'art. 2 che, nell'elenicare gli strumenti nella disponibilità dell'amministrazione, menziona quelli che consentono «il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo di custodia, con canale di comunicazione criptato realizzato su rete telematica dedicata, interna alla Rete Unitaria Giustizia, con sala regia dedicata», tenuti distinti da quelli operanti sulle piattaforme *Microsoft Teams* e *Skype for Business*, caratterizzati da un «canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall'interno sia dall'esterno dalla Rete Unitaria Giustizia, senza sala di regia». In definitiva, una superiore efficienza e maggiori garanzie restano appannaggio degli strumenti di partecipazione a distanza di cui all'art. 146 *bis* disp. att., mentre il collegamento a distanza, pur tecnologicamente meglio accreditato del passato, appare uno strumento meno garantito e, soprattutto, meno efficiente nell'assicurare il collegamento audiovisivo a distanza e la visibilità contemporanea (e non reciproca). ■ Pertanto, **la linea distintiva tra videoconferenza e collegamento da remoto deve essere mantenuta**, scongiurando affrettate sovrapposizioni tra le due figure in cui sono incorsi alcuni commentatori. Infatti l'art. 4, occupandosi delle udienze penali a distanza e degli atti delle indagini preliminari, prevede che essi si svolgano utilizzando uno degli strumenti di partecipazione a distanza considerati dall'intero art. 2 perché si riferisce anche alle ipotesi di cui al 12° co. dove videoconferenze e collegamenti da remoto sono tra loro alternativi (*infra*, § IV); l'art. 5, dedicato alle deliberazioni collegiali di cui al co. 12 *quinquies*, dispone comprensibilmente che l'attività si svolga utilizzando le due piattaforme *Microsoft Teams* e *Skype for Business* (*infra*, § VIII); ancora, l'art. 6 instaura ulteriori differenze in ordine alla fonoregistrazione. Il dato più inquietante circa l'effettività del diritto riconosciuto dall'art. 24 co. 2° Cost., proviene dalla lettura dell'art. 8 che si occupa della consultazione riservata tra difensore e imputato. Ebbene, nel solo caso di collegamento su rete telematica dedicata interna al ministero, ad esclusione, quindi, delle piattaforme fornite da *Microsoft* per il collegamento da remoto, la «consultazione riservata tra difensore e imputato è assicurata attraverso un circuito dedicato e criptato *Voip* (*Voice over Internet Protocol*)».

III. Cenni alle censure di legittimità costituzionale.

■ Sin dai primi provvedimenti legislativi si sono messe in campo una molteplicità di censure di legittimità costituzionale. Un profilo che non era, a quella che consta, mai stato affrontato nel dibattito sulla normativa della partecipazione o dell'esame a distan-

za ha investito l'art. 111 co. 1° Cost. che, ponendo una riserva di legge rinforzata (FOIS, *Rassegna parlamentare* 00, 575), ha istituito il principio di stretta legalità anche in materia processuale. L'interdizione all'autorità amministrativa di disciplinare la materia processuale (così sinteticamente CORDERO, 1295) sarebbe stata infranta perché non si è provveduto a creare un'analitica disciplina, limitandosi, alla fin fine, per imporre, sporadicamente alcune regole tratte dall'art. 146 *bis* co. 3°, 4° e 5. In particolare si è sostenuto (MAZZA, *op. cit.*, 4), con specifico riguardo agli emendamenti all'epoca in corso di approvazione dalla Camera e relativi all'art. 83 co. 12° d.-l. 18/2020, che il procedimento a distanza «si qualifica per la tecnologia impiegata e per le regole di gestione della stessa che non possono essere lasciate ad un dirigente amministrativo». Da qui l'assunto che sarebbe **aggravata la riserva di legge ex art. 111 co. 1° Cost.**, «rinviano a fonti secondarie che ricordano molto quelle atipiche sulla cui base si sono già svolti in questi giorni i primi esperimenti di alchimia processuale». In effetti, i provvedimenti legislativi successivi non hanno incrementato le regole processuali di svolgimento del procedimento a distanza, mantenendo solo il mero rinvio all'art. 146 *bis* disp. att. (*infra*, § V), mentre, a sua volta, il nuovo provvedimento amministrativo del DSGIA emanato il 21 maggio si è ben guardato, come già detto, dall'introdurre delle regole processuali in senso stretto. Sempre con riguardo al dibattito parlamentare allora in corso sulla conversione del d.-l. 18/2020, il Consiglio direttivo dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale (*sito istituzionale*, 13 aprile 2020), ha preso posizione nel senso che il testo in via di approvazione si poneva in contrasto con «il principio di legalità della disciplina del processo». Analoga è stata, in tempi successivi all'emanazione del d.-l. 28/2020, l'orientamento dell'Unione delle camere penali italiane tramite l'Osservatorio Corte costituzionale (*sito istituzionale*, 12 maggio 2020) che, a proposito del co. 12 *bis* ha lamentato, la mancanza di ogni disciplina circa «il tipo di connessione, l'inquadramento dei soggetti, le prove audio/video/segnale per l'instaurazione del contraddittorio, le certificazioni digitali di identità dei partecipanti, la simultaneità delle visioni, le modalità di rilievo del flusso di dati necessarie per individuare gli eventuali difetti di collegamento», come pure si sono criticate le formule, reputate troppo aperte, del co. 12 *ter* e co. 12 *quater*. ■ Sempre con riguardo al principio di legalità un profilo poco affrontato dai primi commentatori ma destinato ad assumere sempre più spazio investe **l'estensione dei poteri organizzativi** conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari. Tramite decreti emanati nella propria qualità dirigenziale o mercé protocolli sottoscritti, talora, dai presidenti dei consigli territoriali degli ordini degli avvocati o dai presidenti locali dell'Unione delle camere penali italiane si sono costruiti delle regole procedurali che si pongono in obiettiva posizione derogatoria alle norme codicistiche. ■ Su un altro piano si sono appuntate le censure conseguenti all'impiego di strumenti tecnologici di proprietà di privati quali sono le due piattaforme di proprietà della *Microsoft Corporation*. Qui sarebbero in pericolo le **garanzie minime di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati** dei soggetti coinvolti, stando ad una lettera inviata dall'Unione delle camere penali italiane (*sito istituzionale*, 14 aprile 2020) al Garante della *privacy*. Quest'ultimo ha, a

sua volta, inviato una missiva al Ministro della giustizia lamentando «di non essere stato investito del parere sulla normativa emanata in merito, con decretazione d'urgenza», né sulle determinazioni della DSGIA in ordine alla scelta delle piattaforme e dell'applicativo da indicare ai fini della celebrazione da remoto del processo penale», facendo voti per «un confronto sempre utile al fine di massimizzare la tutela dei vari beni giuridici in gioco tra i quali appunto anche il diritto alla protezione dei dati personali (*sito istituzionale*, 16 aprile 2020). L'auspicio è stato accolto poiché nel preambolo del d.-l. 28/2020 risulta acquisito il parere del Garante, sia pure con riguardo all'art. 6 relativo al sistema di allerta Covid 19. In ordine alla pretesa violazione del diritto alla riservatezza, il predetto Osservatorio Corte costituzionale (*op. cit.*, 6-9) svolge diffuse censure avuto riguardo al contrasto con gli artt. 2, 14, e 15 Cost. ■ Premesso che il **principio della pubblicità delle udienze** gode di una protezione costituzionale ricavabile dall'art. 101 co. 1° Cost. nonché dall'art. 117 co. 1° Cost. in relazione all'art. 6 C.e.d.u. – si è lamentato che su di lui prevalga il diritto alla salute, pur ritenuto dall'art. 32 Cost. un fondamentale diritto dell'individuo. Detto in breve, non vi sarebbe alcun reale bilanciamento tra i due ma la soppressione totale del primo il che determinerebbe un'insopprimibile violazione del canone della proporzionalità. ■ Da ultimo è stata sollevata una **questione di legittimità costituzionale** dal Trib. Spoleto 5-5-00, *Sist. pen.* 1° giugno 2020. Il giudice di merito ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in rapporto agli artt. 70 e 77 Cost., una questione di legittimità dell'art. 3 co. 1° lett. d d.-l. 20 aprile 2020, n. 28 – ossia del co. 12 *bis* ultimo periodo – nella parte in cui ha stabilito, in contrasto con la legge di conversione 27/2020, che «la modalità ordinaria di partecipazione all'udienza penale fosse quella “in presenza”». Dal primo punto di vista, la normativa di cui al d.-l. 28/2020 si pone in contrasto con l'art. 83 co. 12 *bis* primo periodo sotto il profilo cronologico, essendo stata approvata dal Consiglio dei Ministri lo stesso giorno della pubblicazione sulla G.U. della legge di conversione, «così aggirando il senso e la portata in punto di ambito di applicazione del processo telematico ed inibendone, in concreto, l'applicazione attraverso l'introduzione di disposizioni di segno diametralmente opposto, impacchettate nel provvedimento di urgenza successivamente adottato». Dal secondo punto di vista, si sono avanzati dubbi sull'impiego del decreto legge «quale strumento diretto a (o quanto meno in grado di) paralizzare l'attività parlamentare», nulla contando l'approvazione dell'ordine del giorno votato dalla Camera ed inteso ad impegnare il Governo a modificare la disciplina appena approvata. Infine, si è affermata l'inesistenza dei presupposti di necessità ed urgenza reclamati dall'art. 77 Cost. Un primo commentatore (SANTALUCIA, *Sist. pen.*, 1° giugno 2020) ha ritenuto la **questione di legittimità non rilevante** in quanto l'art. 12 *bis* ultimo periodo non era, nel caso di specie, di necessaria applicazione. Stando alle regole, il giudice era tenuto, per dar corso alle modalità del collegamento da remoto, a comunicare in tempo utile, ai soggetti che dovevano o potevano partecipare all'udienza dibattimentale, il giorno, l'ora e le modalità del collegamento: avendo omesso di farlo, egli sedeva in udienza con la partecipazione fisica delle parti e delle altre persone che dovevano intervenire.

Di conseguenza, giunti a tal punto, il giudice non aveva più il potere di interpellare le parti in ordine alla prestazione del consenso allo svolgimento telematico dell'udienza, trattandosi di un'opzione non più valutabile dopo la valida instaurazione dell'udienza dibattimentale nelle forme ordinarie.

IV. Videoconferenza e collegamento da remoto ex art. 83 co. 12°

1 ■ Il primo ambito del procedimento a distanza discende anche dalla necessità di osservare i termini costituzionalmente imposti dall'art. 13 Cost. nonché quelli imposti da norme di diritto pattizio. In forza dell'art. 83 co. 12° d.-l. 18/2020 – solo formalmente ritoccatò dalla legge di conversione 27/2020 – la partecipazione a distanza avviene **mediante videoconferenze o collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (*retro*, II). La tipologia del collegamento rende quindi concorrente la normativa ora introdotta con quella disciplinata, da ultimo, dalla già rammentata l. 103/2017, che deve ritenersi richiamata tramite l'espressione «videoconferenza», ormai penetrata nel linguaggio legislativo a seguito dell'introduzione degli artt. 726 *quinquies* e 729 *quater* ad opera del d.legisl. 3 ottobre 2017, n. 149. Pertanto, sarebbe fonte di fraintendimenti alludere alla videoconferenza o al collegamento da remoto quali espressioni sinonimiche: come ormai sappiamo, diversi sono gli standard tecnologici sicché la prima è assai più efficiente del secondo che si affida ad *Internet*, diverse le garanzie processuali assicurate, come si avrà modo di constatare per effetto di rinvii parziali alla normativa sulle videoconferenze. Tuttavia la somma delle due forme di partecipazione a distanza appare opportuna tenendo conto dell'ancora limitato numero di salette disponibili negli stabilimenti penitenziari. ■ Seguendo l'impostazione corrente a proposito dell'art. 146 *bis* disp. att., le due forme di partecipazione a distanza possono dirsi **obbligatorie** in quanto sussista la disponibilità degli strumenti telematici di partecipazione a distanza e l'efficienza delle apparecchiature tecniche predisposte allo scopo. Ad ogni modo, il legislatore, prudente, ha fatto uso della formula «ove possibile». ■ La norma fa salva, come è ovvio, la disciplina codicistica in ordine allo svolgimento dell'udienza dibattimentale a porte chiuse «quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene» *ex* art. 472 co. 3°, ma la soppressione della pubblicità immediata non comporta quella della pubblicità mediata, ossia quella realizzata dai mezzi di comunicazione di massa. L'art. 473 co. 3° specifica che nell'ipotesi in discorso il giudice (e non il presidente, pur titolare del potere di disciplina dell'udienza, stante la natura dell'interesse in gioco) «**può autorizzare la presenza dei giornalisti**», dove il verbo ausiliare segnala l'ampia discrezionalità della decisione; a sua volta l'art. 114 co. 4° eccettua l'ipotesi del pericolo per la pubblica igiene dal divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento tenutosi a porte chiuse. Si deve poi rammentare (cfr. PONIZ, *Giurisprudenza penale web* 5, 10 maggio 2020) che, in forza dell'art. 83 co. 7° lett. e), la soppressione della pubblicità delle udienze può essere adottata dal dirigente dell'ufficio giudiziario con una disposizione organizzativa «concepta come “misura” di tipo generale all'interno dell'ufficio giudiziario». Una fonte giornalistica (www.giustizianews24.it/2020/05/11) ha anticipato il proposito di un difensore cagliaritano di

sollevare una questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 473 co. 2° in quanto il protocollo sottoscritto dal Presidente del tribunale e dal Presidente dell'ordine degli avvocati non menzionava il diritto di accedere all'aula di udienza dei giornalisti. Trib. Cagliari, 12-5-20, pur dichiarando di condividere il principio ispiratore dell'incidente processuale, ha ritenuto non rilevante la questione sollevata con riferimento all'art. 117, in relazione agli artt. 6 e 10 C.e.d.u., non avendo «alcun giornalista chiesto di partecipare a questo processo». Risulta che successivamente il Presidente abbia ammesso in aula due giornalisti. ■ Sul piano soggettivo, quel che conta è che si tratti di **persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare**. È appena il caso di evidenziare che l'equiparazione posta dall'art. 284 co. 5°, stante la funzione adempiuta dalla norma in esame non vale: il soggetto agli arresti domiciliari potrà partecipare all'udienza ai sensi del co. 12 *bis*. Al riguardo, non inganni il riferimento alla partecipazione come allusiva al ruolo di parte: nella legislazione emergenziale anche il **testimone partecipa** come risulta, a tutte lettere, dal co. 12 *quater*: del resto, lo stesso art. 146 *bis* co. 1 *quater* si occupa, all'interno di una disposizione rubricata «partecipazione a distanza», dell'assunzione della «testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario». Come si è scritto attecnicamente ma efficacemente (MANCUSO, *Giurisprudenza penale web* 5, 10 maggio 2020) la norma riguarda «in potenza tutti i protagonisti e i comprimari del processo, a partire dai giudici» ■ Sul piano oggettivo, la previsione copre **qualsiasi udienza** (ivi comprese quella preliminare, di convalida, davanti al tribunale per il riesame, nel procedimento di esecuzione e quelle del giudizio direttissimo instaurato a seguito della convalida dell'arresto in flagranza, purché con soggetto in stato di custodia cautelare), che si svolga con la partecipazione dei soggetti sopra ricordati. Stando ad una presa di posizione, trattandosi di «incombente pienamente assimilabile» ai precedenti, la medesima disciplina varrebbe pure per l'interrogatorio di garanzia *ex art.* 294, che si svolge fuori udienza sebbene con la presenza indettabile del difensore (SANTALUCIA, *Giustizia insieme*, 10 aprile 2020). L'estensione è plausibile e ritrova un certo qual conforto nella circostanza che l'art. 7 co. 2° del provvedimento del 21 maggio della DSGIA, a proposito del collegamento da remoto, rende applicabile per la fonoregistrazione l'art. 149 *bis* che, scatta, notoriamente, per gli interrogatori di chi è in detenzione, per qualunque titolo, sebbene svoltisi fuori udienza. ■ Per le forme del rito, sono menzionate solo alcune delle regole dettate dall'art. 146 *bis* disp. att. applicabili in quanto compatibili. Anzitutto (rinvio al co. 3°), è imposto uno *standard* tecnico più elevato di quello che l'art. 147 *bis* disp. att. prevede, invece, per l'esame a distanza del testimone detenuto: il collegamento deve svolgersi con **modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità** delle persone presenti nell'aula di udienza e nel luogo di restrizione (o internamento) e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se poi il provvedimento è adottato nei confronti di imputati che si trovino detenuti in luoghi diversi, la garanzia visiva ed auditiva opera per tutti. Ma qui emergono i limiti tecnologici a cui si è fatto riferimento per le piattaforme *Microsoft Teams* e *Skype for Business* (*supra*, § II). ■ Al difensore è demandata (rinvio al

4° co.) poi la **scelta sul luogo dove vuol essere presente**: se in quello stesso dove si trova l'imputato, ossia l'istituto penitenziario o l'aula di udienza o, ancora, stando alla *ratio* della normativa emergenziale e dal raffronto con il co. 12 *bis*, nel suo studio professionale, con una soluzione che è stata spesso esclusa dai Dirigenti degli uffici giudiziari nei loro protocolli. Quanto poi alla funzione anomala quanto inedita svolta nella videoconferenza dal **sostituto del difensore**, essa appare ben applicabile anche al collegamento da remoto. In ogni caso, l'imputato o il difensore hanno diritto di **consultarsi riservatamente** mercé strumenti tecnici idonei. Per quest'aspetto, ben si apprezza la superiorità tecnologica della videoconferenza rispetto al collegamento da remoto in quanto nel primo il colloquio si realizza mediante linee telefoniche dedicate, mentre nel secondo il difensore o il suo sostituto debbono accontentarsi, a quel che risulta dalle prassi largamente circolanti nel procedimento di convalida dell'arresto in flagranza, di un apparecchio cellulare o di un telefono fisso messo a disposizione dall'amministrazione penitenziaria: vigono in materia le soluzioni adottate dal Direttore dell'istituto penitenziario dove il soggetto è ristretto. Guardando a quest'aspetto, la scelta del difensore di partecipare dall'aula di udienza risulta preferibile stante il più elevato *standard* di garanzia che ne deriva. ■ L'**equiparazione della postazione remota all'aula di udienza** (rinvio al 5° co.) è mantenuta ferma. La finzione giuridica produce i consueti effetti: estendendo le regole operanti per il contesto spaziale e temporale dell'udienza dibattimentale. Ne segue che al giudice e, se del caso, al presidente del collegio, viene affidato, pure per la postazione remota, il potere di direzione conferitogli nell'udienza dibattimentale, ivi compreso quello di decidere, senza formalità, sulle questioni relative alle modalità del collegamento audiovisivo. Per i reati commessi nella postazione remota vigono le regole proprie dei reati posti in essere in udienza (art. 476) ed i fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero si considerano come commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la nostra legge (art. 384 *bis* c.p.). ■ L'art. 146 *bis* co. 6° non è rammentato: trattasi della previsione per cui un ausiliario del giudice che è chiamato ad attestare l'**identità dell'imputato**, a dare atto dell'osservanza delle norme relative alle modalità del collegamento a distanza, circa la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone, nonché della riservatezza delle consultazioni tra l'imputato e difensore. La norma è persa qui superflua (SANTALUCIA, *Giustizia insieme*, 10 aprile 2020) perché, essendo i soggetti *in vinculis*, «sarebbe difficile ipotizzare che in remoto possa non esservi un pubblico ufficiale, un ausiliario che, a quel punto, svolga tutte le attività» di cui alla disposizione non richiamata. In effetti, a fronte alle difficoltà in cui versa l'amministrazione penitenziaria, si è consentito che l'ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto al riconoscimento della persona, si possa allontanare ed essere sostituito da un appartenente allo stesso Corpo della polizia penitenziaria perché riveste pur sempre, la qualifica di agente di polizia giudiziaria (cfr. *Decreto contenente accordo sulle linee guida per l'udienza presso le salette per i collegamenti da remoto con la Casa circondariale di Torino*, sottoscritto dal Presidente della corte d'appello del Presidente del tribunale, 8 aprile 2020).

V. Collegamento da remoto ex art. 83 co. 12 bis

1 primo periodo. ■ La manovra legislativa che ha suscitato il dibattito più acceso è contenuta nel co. 12 bis. La portata della previsione, immessa in sede di conversione dalla l. 27/2020, è stata poi limitata, a seguito di una vera e propria levata di scudi da parte dell'Unione delle camere penali italiane, dall'inserimento di una clausola finale ad opera del d.-l. 28 del 2020, talché ora lo stesso comma contempla più ipotesi di collegamenti da remoto. In forza del co. 12 bis, primo periodo le udienze penali si svolgono mediante collegamenti da remoto, «individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministro della Giustizia» purché non richiedano la partecipazione di soggetti diversi da pubblico ministero, parti private e i loro difensori, ausiliari del giudice, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, interpreti, consulenti e periti. Al di là di una certa imprecisione lessicale laddove si discorre di consulenti e non di consulenti tecnici, l'indicazione soggettiva sta a significare che nelle udienze in discorso possono assumersi prove dichiarative, sebbene non figurino soggetti che siano unicamente «testimoni», ma solo suscettibili di assumere tale qualità come, tipicamente, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Per altro verso, la mancata considerazione dei giudici sta ad indicare che essi possono dirigere l'udienza in luoghi diversi dalla sede dagli uffici giudiziari. Semplici le modalità di instaurazione dell'udienza: «il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero ed ai soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento». In proposito si è osservato (BOVE, *Il penalista*, 5 maggio 2020) che di «fatto la cancelleria del giudice invia con un messaggio di posta elettronica un *link* alle parti processuali attraverso la quale si accede alla stanza virtuale del giudice presente su *Teams* o al *Team* appositamente creato»: si carica così il legale del compito di avvisare l'assistito. ■ Si coglie la consueta imprecisione lessicale perché non tutti quelli che devono partecipare all'udienza rivestono la qualità di soggetti processuali in senso proprio e perché l'espressione «giudice», a differenza del canone codicistico che così designa pure l'intero collegio, dovrebbe qui riferirsi al solo presidente stante la competenza funzionale attribuitagli nella fase degli atti preliminari al dibattimento che si svolgono fuori udienza, a cui si uniforma la lettera dell'art. 146 bis co. 2°. Lo svolgimento dell'udienza è disciplinato in maniera sintetica, disponendosi che avviene con modalità idonee a «salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione», senza qui richiamare le regole dettate dall'art. 146 bis co. 3°, 4° e 5°, neppure in quanto applicabili: già si è detto delle censure riserbate a questa norma (*supra*, § III). Nella manovra legislativa le ipotesi del 12° co. e del co. 12 bis primo periodo sono, a ben vedere, tra loro alternative, l'una per così dire obbligatoria, l'altra discrezionale: non tragga in difficoltà la circostanza che la seconda disposizione stabilisca che i difensori «attestano l'identità dei soggetti assistiti se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere». La particella condizionale equivale a «in quanto» o «perché» liberi. I difensori sono chiamati ad attestare l'identità dei soggetti da loro assistiti i quali «partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore». Si prospettano a questo punto le delicate questioni circa il dovere dei difensori di

identificare l'assistito: la difficoltà di procedervi, specie quando si tratti cittadini extracomunitari è palese, non godendo i difensori degli strumenti di cui si avvale la polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 349. Di più: se nello svolgimento dell'incombenza dovesse ritenersi che il difensore assuma la **qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio** (e non, al più, di esercente un servizio di pubblica necessità), così come ritiene la giurisprudenza delle Sezioni unite (C s.u. 27-6-06 Schera, C. pen. 02, 3985) a proposito della redazione della documentazione delle informazioni assunte in sede di investigazioni difensive, l'ostilità dei legali risulterebbe ingigantita. ■ Dato che il difensore e l'assistito si trovano nello stesso luogo, non rileva il profilo della riservatezza dei colloqui che essi vogliano intrattenere. Nel caso poi l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nell'art. 284 (propria abitazione, altro luogo di privata dimora ovvero luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero ancora, ove istituita, una casa famiglia protetta), si configura l'eventualità di «partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile». Qui l'espressione **videoconferenza** deve intendersi in **senso improprio** rispetto al lessico normativo, ossia deve intendersi riferita ad un mero collegamento da remoto mediante le piattaforme *Microsoft Teams* e *Skype for Business* e non invece nel senso fatto proprio dal 12° co. dove designa una specifica forma di partecipazione a distanza: quella disciplinata dall'art. 146 bis disp. att. Robuste ragioni sorreggono la conclusione: sistematiche, anzitutto, perché, se così non fosse, l'ambito dei due commi non suonerebbe più alternativo; pratiche, perché non è immaginabile che la stazione di polizia più vicina sia dotata delle apparecchiature reclamate dall'applicazione dell'art. 146 bis disp. att. Premesso che non conta se l'udienza si tenga davanti ad un giudice monocratico o collegiale, i primi interpreti hanno inteso la previsione nel senso che nell'aula situata negli uffici giudiziari non debba necessariamente essere presente il giudice (BOVE, *op. cit.*; SANTALUCIA, *Giustizia insieme*, 10 aprile 2020). Sicuramente negli uffici giudiziari deve trovarsi, invece, l'ausiliario del giudice che partecipa all'udienza il quale adempie ai consueti compiti, documentandoli tramite verbale, e consistenti nel dare atto delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, di quelle con cui si accerta l'identità dei partecipanti e delle altre operazioni effettuate, nonché, ovviamente, della impossibilità delle persone «non presenti fisicamente» di sottoscrivere il verbale.

VI. Collegamento da remoto ex art. 83 co. 12 bis

ultimo periodo. ■ A seguito dell'approvazione di un ordine del giorno da parte della Camera dei Deputati che impegnava il governo a modificare la legge di conversione, il d.-l. 28/2020 ha ridimensionato, ma non azzerato le critiche ed i dubbi di legittimità sul collegamento da remoto talché non meraviglia che l'Unione delle camere penali italiane abbia mantenuto fermo lo stato di agitazione anche dopo l'emanazione del decreto. L'**aggiunta al co. 12 bis di un ultimo periodo** abbisogna di un'attenta lettura. Anzitutto, c'è da chiedersi perché venga fatto salvo il 12° co. che si occupa di una fattispecie dalla portata comunque circoscritta e dove può – si badi – accadere che operino mezzi di collegamento forniti di uno standard tecnologico ben più elevato di quello assi-

curato dalle piattaforme *Teams* e *Skype for business*. La formula normativa parrebbe superflua perché essa continua a comparire nell'esordio del co. 12 *bis* primo periodo, ma l'apparente ripetizione si spiega con il disegno che non siano mai derogate le regole dettate per la fattispecie obbligatoria di cui al 12° co., neppure a seguito dell'adozione di quella facoltativa scaturente dal consenso delle parti che la stessa modifica legislativa introduce. ■ Tanto premesso, la normativa di cui alla l. 27/2020 non è, per regola applicabile in due ipotesi. La prima riguarda le udienze di discussione finale in pubblica udienza o in camera di consiglio talché, con effetto indiretto, si impedisce che la sottofase della deliberazione possa essere coinvolta dal collegamento a distanza. Sebbene non a pena di nullità, l'art. 525 co. 1° impone che la **deliberazione** abbia luogo subito **dopo la formale chiusura del dibattimento**, a sua volta preceduta dall'esaurimento della discussione, talché le prassi conosca la dichiarazione di replica per il giorno successivo ed a cui a quel di il titolare dell'accusa rinuncia, accordando al giudice che si ritira in camera di consiglio l'intera giornata per deliberare. Ma il principio di continuità delle operazioni tra discussione finale e deliberazione, ossia tra formazione della prova e decisione, non vale, secondo una parte della giurisprudenza, nei procedimenti in camera di consiglio: per conseguire l'obiettivo si è dovuto alludere ad un'inedita **discussione finale** destinata a svolgersi pure nei procedimenti in camera di consiglio. Si tratta di una figura del tutto nuova perché in quei procedimenti si decidono, stando al sistema, questioni di rito e non sul merito, a parte la vistosa eccezione del giudizio abbreviato. ■ La seconda ipotesi concerne le udienze nelle quali devono essere **esaminati testimoni, parti, consulenti tecnici o periti**: mentre nel co. 12 *bis* prima parte la considerazione della prova dichiarativa era ricavabile, in via logico-sistematica, per renderla praticabile nel collegamento da remoto, nel co. 12 *bis* ultima periodo, l'indicazione espressa della maggior parte delle fonti dichiarative vale per escluderle da un simile ambito. In breve: la contestata testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non è ammissibile, ma rientrano nell'ambito del collegamento le dichiarazioni che non integrano esami di testimoni, parti, consulenti tecnici e periti (elencati da SANTALUCIA, *Giustizia insieme*, 4° 1° maggio 2020). ■ La costruzione letterale della disposizione induce a riflettere sulle conseguenze che scaturiscono nel caso in cui, ad esempio, sia stata assunta una testimonianza mediante collegamento da remoto. La norma non è focalizzata sull'inosservanza di una modalità del compimento dell'atto, bensì sulla mancanza del potere del giudice di assumere la prova, il che significa introdurre un divieto probatorio in senso proprio. Se così è, la conclusione suona obbligata: la testimonianza che si intendesse assumere in violazione del co. 12 *bis* ultima periodo costituirebbe una **prova inammissibile** e, quindi, se assunta, inutilizzabile ai fini della motivazione di un provvedimento. Mentre, secondo tradizione (VOENA, *Atti*, in BARGIS, 239), resta non ricollegata alcuna specie di invalidità alla mancata attivazione del collegamento da remoto quando esso sia obbligatorio ex co. 12°, l'attivazione del collegamento, quando sia interdetta, è divenuta processualmente rilevante. ■ Come si è anticipato, l'ultimo periodo, mercé un succinto inciso, consente, a seguito di accordo fra tutte parti, di **derogare al limite** appena apposto. Al di là dei pro-

filii di legittimità costituzionale che investono, stando a molti, la conseguente alterazione di una tecnica esaminatoria ritenuta portatrice di un forte valore epistemico, l'instaurazione del collegamento da remoto necessita di essere integrata sulla falsariga della disciplina vigente per i processi speciali che amputano il dibattimento. Pertanto, il difensore deve munirsi di procura speciale per chiedere o assentire all'instaurazione del collegamento a distanza ai fini dell'assunzione delle prove dichiarative. La circostanza che nella maggior parte dei casi la parte privata partecipi con collegamento da remoto dove vige l'equiparazione alla sala di udienza agevola la prestazione del consenso. Non pare, invece, che l'equiparazione ad un atto personalissimo valga per l'altra deroga relativa alla continuità tra discussione finale e deliberazione.

VII. Le indagini preliminari. ■ In tema di procedimento penale smaterializzato, è unanime la convinzione che la **fase delle indagini preliminari** offra un campo propizio per conseguire notevoli traguardi, senza che per questo discenda una compressione del diritto di difesa. Il co. 12 *quater* della l. 27/2020 si occupa, per l'appunto, del collegamento da remoto durante la fase in discorso. Al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari viene conferito di potere di avvalersi dei consueti collegamenti, individuati e regolamentati dal Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati, per una serie di ipotesi che sono costruite, al solito, in rapporto non alla tipologia dell'atto da compiere, ma ai soggetti che debbono parteciparvi: la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa, il difensore (di entrambi), consulenti, esperti o altre persone. La ragione discende dall'obiettivo vincolante perseguito dal legislatore: la presenza fisica di queste persone al cospetto del magistrato non può essere assicurata «senza mettere a rischio l'esigenza di contenimento della diffusione del COVID-19». Più che per altre norme, tutto viene a dipendere da un **giudizio, allo stato insindacabile**, del magistrato. Tuttavia lo stretto legame con il duttile parametro della gravità della situazione epidemiologica sembra indicare che la norma è destinata a subire un (auspicabile) ridimensionamento operativo col passare del tempo. L'assoluta genericità della clausola finale dell'elenco assume rilievo non per la determinazione di chi faccia parte dell'inedita categoria degli esperti, ma per l'attribuzione di un ampio potere investigativo a distanza del pubblico ministero (nel senso che «nessun atto è escluso dal compimento da remoto», SANTALUCIA, *Giustizia insieme*, 1° maggio 2020). Tocca evidenziare che la disposizione impone che la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare sia «assicurata con le modalità di cui al comma 12»: il rinvio vale per la videoconferenza. Tuttavia, se si condivide l'assunto che il collegamento da remoto comporta, in ogni caso, l'osservanza delle regole poste dall'art. 146 *bis* co. 3°, 4° e 5° (SANTALUCIA, *Giustizia insieme*, 1° maggio 2020), le garanzie della disposizione madre valgono anche per le altre persone indicate dalla norma in esame. ■ Le modalità prendono avvio dal tempestivo invito alle persone di **presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria**. Vi è però, una condizione implicita: l'ufficio di polizia deve essere dotato di una delle note piattaforme indicate dall'Autorità amministrativa. Dato che è improbabile che la più vicina stazione di polizia sia dotata delle appa-

recchiature che consentono la videoconferenza in senso proprio ex art. 146 bis, avrà qui spazio essenzialmente il collegamento da remoto. Dopo aver proceduto all'identificazione, l'ufficiale o l'agente di polizia (sempre che sia legittimato dalla natura dell'attività in gioco) cura che il compimento dell'atto sia in grado di salvaguardare la segretezza e ad assicurare la riservatezza del colloquio tra persona sottoposta alle indagini e difensore. Stante le modalità del collegamento, vi è da credere che il difensore, in caso di interrogatorio dell'indagato non detenuto, internato o in stato di custodia cautelare preferisca non partecipare da remoto, ma essere presente nel luogo dove si trova l'assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale deve dare atto delle modalità di collegamento utilizzate, di quelle per accertare l'identità dei soggetti partecipanti, nonché dell'impossibilità dei soggetti non fisicamente presenti a sottoscrivere il verbale. Nel silenzio serbato dal legislatore, c'è da chiedersi dove debba trovarsi il pubblico ufficiale verbalizzante. Condivisibile la risposta che il predetto debba essere presente nell'ufficio giudiziario coinvolto dal collegamento da remoto secondo l'impostazione generale (SANTALUCIA, *Giustizia insieme*, 1° maggio 2020) ■ Il d.-l. 28/2020 ha inserito nell'art. 83 il **co. 14 quater.1** e il **co. 14 quater.2** volti a rendere operative nella fase in discorso **modalità telematiche**, ponendosi in consonanza con quanto già disposto dall'art. 83 co. 13°, 14° e 15°. Il primo dei due commi stabilisce che «con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero (quindi, in caso di avocazione, anche alla procura generale presso la Corte di appello) che ne abbia fatto richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate nell'art. 415 bis comma 3». Secondo i principi generali, il deposito si intende eseguito al momento in del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. La messa in opera della modalità telematica è subordinata ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informatici ed automatizzati anche derogatoria alla normativa vigente in argomento. Ebbene, tale provvedimento è stato emesso in data 12 maggio (per un analitico commento v. MARANDOLA, *Il penalista* 13 maggio 2020) venendo così incontro ad un'esigenza largamente avvertita dall'Avvocatura, essendosi la giurisprudenza prevalente schierata nel senso che le parti private non potessero avvalersi nel procedimento penale, a differenza del processo civile, della PEC. Si badi come **C s.u.** 26-5-15, Nedzvetvskyi, 264864, avesse fatto leva sulla circostanza che la relazione di notifica redatta in forma automatica dai sistemi informatici impiegati dalle cancellerie ai sensi dell'art. 16 d.-l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. l. 17 dicembre 2012, n. 221, non era praticabile dai difensori. Resta da lamentare che la novità sia posta da una norma a termine, ma non vi è dubbio che la mossa possa «costituire un importante passo avanti verso la informatizzazione del processo penale» (GIALUZ, *op. cit.*) ■ Il secondo dei due commi prevede, con cadenze anche temporali del tutto analoghe, la potestà ministeriale, poi soddisfatta con lo stesso provvedimento del 21 maggio, di **autorizzare gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a comunicare agli uffici del pubblico ministero, che lo abbiano richiesto, atti e documenti con modalità telematica.** Qui il legame con

lo svolgimento della fase delle indagini preliminari non è ricavabile neppure indirettamente e la soluzione si fa apprezzare in virtù del principio della continuità dell'attività investigativa.

VIII. La deliberazione. ■ Il d.l. 28/2020 ha ridimensionato la portata, all'origine parsa dirompente, del **co. 12-quinquies**. Quest'ultimo si occupa, nel suo primo periodo, dell'attività deliberativa che si tenga tanto in sede civile quanto in sede penale, precisato, superflualmente, che i relativi procedimenti non devono essere sospesi. Le relative **deliberazioni collegiali** in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati *more solito*. La norma si comprende sul terreno epidemiologico considerando che la riunione di più persone in un ambiente ristretto può essere fonte di contagio sicché si giustifica l'attribuzione di un potere discrezionale la cui titolarità non è legislativamente stabilita: plausibile la soluzione anch'essa collegiale, benché sistematicamente non ortodossa. Tradizionale è poi il richiamo ai provvedimenti emessi dall'Autorità amministrativa circa l'individuazione ed il regolamento dei collegamenti da remoto al pari della equiparazione dei luoghi in cui si trovano i giudici ad un'aula di udienza: ma la prescrizione che il collegio si assicuri della segretezza della deliberazione «per dare un senso di garanzia alla identificazione normativa del luogo virtuale e dei luoghi fisici non istituzionali con la camera di consiglio» (SANTALUCIA, *Giustizia insieme*, 10 aprile 2020) suona alquanto ottimistica. ■ Al di là di ciò, l'ostacolo maggiore all'applicazione della norma è l'effettiva disponibilità, da parte di ogni componente del collegio, della **documentazione processuale** perché si è voluto dematerializzare il processo ancor «prima di aver ottenuto l'effetto di una completa informatizzazione dei fascicoli processuali» (MANCUSO, *op. cit.*): è tecnica legislativa infelice accomunare il processo penale al processo civile dove l'esperienza telematica è stata portata a termine. Nessuna osservazione merita l'equiparazione alla camera di consiglio del luogo in cui si collegano i magistrati (espressione, si noti, che vale anche per i giudici popolari) ■ Al solo processo penale è, invece, dedicato il periodo successivo dove si disciplina l'ipotesi in cui nessuno componente del collegio si trovi negli uffici giudiziari: in tal caso, dopo la deliberazione, il presidente o un membro del collegio all'uopo da lui delegato **sottoscrive il dispositivo** della sentenza o dell'ordinanza e **si incarica di depositare** l'atto nella cancelleria allo scopo di inserirlo «nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria». L'aggiunta di un ultimo periodo da parte del d.-l. 28/2020 assume una portata più che altra esplicativa dopo il ridimensionamento del collegamento a distanza scaturite dalla modifica apportata al co. 12 bis. Si esclude lo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali quando esse sino state precedute da udienze di discussione finale, tenutesi in pubblico o in camera di consiglio, seguendo l'ordinario regime in presenza. Si può convenire che la disposizione appaia, a rigore, superflua stante la difficoltà di conciliare una trattazione non da remoto con una deliberazione che lo sia (*Relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione n. 46/20 del 6 maggio 2020*) ma di questi tempi non se ne può far colpa al legislatore.

IX. Il ricorso per cassazione. ■ Premesso che la di-

disciplina predisposta per il giudizio di cassazione non ha subito modifiche significative ad opera del d.l. 28/2020, il disegno perseguito dal legislatore non poteva che consistere nella **semplificazione delle forme** del relativo procedimento, nella consapevolezza dell'incombere di inconvenienti pratici, come quelli scaturiti dalla circostanza che molti magistrati della S.C. non risiedono in Roma e che quindi non potevano spostarsi, per un lungo periodo della pandemia, dalla regione di residenza. Al di là del profilo contingente, si coglie il proposito legislativo di costruire il giudizio di cassazione alla stregua di un giudizio cartolare, talché la disciplina "a tempo" sembra atteggiarsi ad anticipazione di future riforme, del resto già in varie sedi preconizzate. ■ In virtù del **co. 12 ter**, sui ricorsi proposti per la trattazione, ai sensi degli art. 127 (c.d. procedimento camerale partecipato) e 614 (udienza pubblica), la regola è che la Corte procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti private. Tanto il primo che i secondi possono, come si vedrà, far richiesta della discussione orale. Le ulteriori attività si svolgono tutte **mediante posta elettronica certificata**, dando vita ad un procedimento del tutto cartolare, benché realizzato per via telematica. Entro il quindicesimo giorno che precede l'udienza il procuratore generale formula le sue richieste, la cancelleria provvede ad inviare le predette richieste ai difensori delle parti le quali, a loro volta, entro il quinto giorno antecedente l'udienza

possono presentare le loro conclusioni. Per la deliberazione valgono – seppure non indefettibilmente stante la presenza di un «anche» (*Relazione n. 46/20*, cit., 22) – le regole poste dal co. 12 *quinques* per il collegamento da remoto, non operando l'art. 615 co. 3° circa la pubblicazione della sentenza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo in udienza. Giustamente è parso inutile ogni riferimento al 1° co. della predetta disposizione perché relativo alla sola pubblica udienza pubblica, sicché viene comunicato, naturalmente per via telematica, il solo dispositivo. ■ Al procuratore generale ed al difensore delle parti – si badi dovrebbe ritenersi anche non ricorrenti purché il legale sia abilitato davanti alle giurisdizioni superiori (SANTALUCIA, *Giustizia insieme*, 30 aprile 2020, criticando la mancata attribuzione alla stessa Corte del potere di disporre *ex officio* la trattazione pubblica) – resta aperta la strada di **chiedere la discussione orale**. L'atto deve essere presentato entro il **termine perentorio** di venticinque giorni liberi, dove l'indicazione della natura del termine è passaggio necessitato in forza dell'art. 173 co. 1°. Se la richiesta è presentata dal difensore dell'imputato, così dovendosi leggere la formula legislativa che allude incongruamente al difensore del ricorrente, l'effetto è apparso a molti "ricattatorio" poiché ne segue la sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare per il tempo in cui il procedimento sarà rinviato per la discussione orale e si tratterà di tempi lunghi.